

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA

II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 85^ate SITZUNG

13 - 1 - 1955

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 130: "Norme sul referendum abrogativo
di leggi regionali e provinciali,,.

(Presentatori: cons. Scotoni e Raffaelli).

(Articolo 1)

*Gesetzentwurf Nr. 130: „Bestimmungen über das Referendum zur
Abschaffung von Regional- und Landesgesetzen“.*

(Überbringer: R. R. Scotoni und Raffaelli).

(Artikel 1)

Bolzano, 13 gennaio 1955

PRESIDENTE: dott. Silvio Magnago.

VICEPRESIDENTE: avv. Riccardo Rosa.

Ore 9,20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STÖTTER (S.V.P. - Segretario): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale del 12 gennaio 1955.

STÖTTER (S.V.P. - Segretario) (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna. Il verbale è approvato. La parola al cons. Defant.

DEFANT (P.P.T.T.): Prego il Presidente di voler interpellare il Consiglio se accede alla richiesta di porre il punto 10) al punto 11) dell'Ordine del giorno, cioè la ricostituzione del Comune di Vignola-Falesina prima del disegno di legge sul referendum, che richiederà una larga discussione.

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Saremmo contenti di conoscerne i motivi.

DEFANT (P.P.T.T.): La ragione è puramente tecnica: penso che se non ci saranno imprevisti la discussione per il comune di Falesina comporterà poco tempo, mentre la discussione sulla legge del referendum richiederà molto più tempo.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Ma il tempo c'è, andiamo avanti!

CONSIGLIERE: Non è una ragione!

PRESIDENTE: Comunque è una proposta e decide il Consiglio.

DEFANT (P.P.T.T.): Ad ogni modo prego il Presidente di proporlo, se il Consiglio accetterà, bene, se no pazienza.

PRESIDENTE: Defant propone di discutere adesso il punto 11) e poi il punto 10); chi è d'accordo con questa proposta?

BANAL (D.C.): Non c'è il numero legale!

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con questa proposta? 10 favorevoli, 8 contrari, 2 astenuti. Non corrisponde con il numero dei presenti. Prego ripetere la votazione perché il numero dei presenti è maggiore di quelli contati.

(Si ripete la votazione).

La proposta è respinta perché ha avuto 10 favorevoli, 10 contrari, 2 astenuti.

SCOTONI (P.C.I.): Domando la verifica del numero legale.

PRESIDENTE: Ma quella doveva chiederla prima.

SCOTONI (P.C.I.): No, adesso, perché si constata in occasione di una votazione.

PRESIDENTE: Adesso la votazione è fatta.

SCOTONI (P.C.I.): Quando vedo della gente che viene dentro e non sa neanche su che cosa si vota, e vota, allora si fa così!

PRESIDENTE: Prima i voti non corrispondevano al numero delle presenze: eravamo in 22 ed i voti non corrispondevano, perciò ho fatto ripetere. Adesso la votazione è stata fatta e non si può criticare la seconda votazione.

SCOTONI (P.C.I.): Io ho chiesto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE: Allora sospendiamo per un'ora, sono 23 persone in aula.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ed allora si applichi il Regolamento!

DEFANT (P.P.T.T.): Solo i bambini possono fare così, non uomini con un mandato parlamentare!

PRESIDENTE: Prego un momento di attenzione. L'art. 52 dice: "Può essere richiesta la verifica del numero legale da parte di un Consigliere quando il Consiglio proceda a votazione per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale... Ora, la verifica del numero legale non è stata chiesta quando noi abbiamo proceduto alla votazione, ma a votazione ultimata; doveva essere chiesta prima ed allora sospendevo. Perciò possiamo continuare i lavori.

SCOTONI (P.C.I.): Ho chiesto la verifica del numero legale non per il gusto di rinviare la seduta, e se lei parla di votazione mi oppongo, anche se questi problemi verranno fuori lo stesso; è stata fatta una proposta ed io ho fatto un'altra proposta. Quando fa comodo, si ripete molto facilmente la votazione.

Comunque non pianto la grana, andiamo avanti, ma non facciamo di queste cose!

PRESIDENTE: Punto 10 dell'Ordine del giorno: "Disegno di legge n. 130: *Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali*... La parola al dott. Scotoni per la lettura della relazione.

SCOTONI (P.C.I.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione agli Affari Generali. (Legge la relazione della Commissione). E' aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Chi chiede la parola? Nessuno. E' posta ai voti la proposta di passare alla discussione degli articoli: unanimità.

Leggo il testo della Commissione.

Art. 1

"Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali valide per le elezioni del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige può farsi promotore, ai sensi dell'art. 53 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, di un referendum popolare abrogativo di leggi regionali o di singole disposizioni in esse contenute.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio. Egualmente non è ammesso il referendum per le leggi regionali emanate a sensi della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16. Infine non è ammesso il referendum per leggi regionali o provinciali o per disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza degli aventi diritto.

Perché una richiesta di referendum sia accolta deve essere convalidata dalle firme di almeno otto mila elettori.

Perché una richiesta di referendum concernente la abrogazione di una legge regionale che riguarda prevalentemente una delle due Province sia accolta, è necessario che almeno la metà delle firme richieste provenga dalla provincia interessata...

SCOTONI (P.C.I.): Rispetto al testo che avevo predisposto, le innovazioni sono, mi sembra, essenzialmente queste: si escludono dal referendum o dalla possibilità di referendum le leggi che riguardano la difesa delle minoranze etniche o che contengono disposizioni

di questo genere. Ora, mentre per il primo tipo di esclusione, cioè per quelle leggi che riguardano esclusivamente la difesa di una minoranza etnica, non trovo niente da eccepire — anzi, siccome queste proposte di referendum devono essere esaminate per vedere se sono ammissibili e devono rientrare e non ostare ai principi costituzionali, mi sembrava che sarebbero state escluse ugualmente in pratica — non sono d'accordo sulla seconda parte, o per lo meno sulla stesura che è stata presentata, cioè "quando contengono delle disposizioni che riguardano la minoranza...". Ci può essere una legge che prevede un istituto assistenziale, un istituto di credito, la quale ha anche un articolo o due che prevedono che il Consiglio di amministrazione, per esempio, sia formato in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi etnici. Certo questa legge contiene una disposizione a salvaguardia della minoranza etnica, ma evidentemente, se dovesse cascare la legge non è che verrebbe tolta la salvaguardia, perché non vi sarebbe il pericolo della sopraffazione, in quanto quella norma si pone per impedire che vi sia un consiglio di amministrazione tutto composto di appartenenti ad un certo gruppo etnico; ma se non vi fosse più il consiglio di amministrazione non ci sarebbe la necessità di questa difesa. Per cui credo che bisognerebbe trovare una forma che si presti meno a possibili interpretazioni che potrebbero frustrare gran parte del significato. Questo è un dissenso non sulla sostanza ma sulla forma con cui è stata espressa questa disposizione. Invece quello che veramente mi preoccupa è la innovazione portata nel senso che viene richiesta la partecipazione della maggioranza degli elettori. Posso anche convenire che un referendum, al quale partecipasse una minoranza estremamente esigua, avrebbe ben scarso significato; però mi sembra che fra un estremo e l'altro si potrebbe trovare una via mediana, più confacente. Intanto c'è una esperienza pratica che ci dice come laddove fosse stata posta una disposizione di questo genere, in quegli Stati dove effettivamente è in vigore da alcuni anni, con frequente ricorso a questo tipo di democrazia diretta, qualora vi fosse stata una disposizione di questo tipo — per esempio in Svizzera — non ci sarebbe stato nemmeno un referendum valido perché evidentemente una legge non interessa così da vicino tutti i cittadini, ma interessa una determinata categoria, interessa un campo sociale; vi è un certo numero di cittadini che dicono: — questa legge riguarda l'artigianato, io artigiano non sono, non ho un particolare interesse che ci sia o che non ci sia, non vado a votare e lascio che decidano loro che sono quelli che conoscono meglio l'argomento. — E normalmente le percentuali che si raggiungono sono sempre molto basse. Del resto c'è l'esempio dei referendum per la costituzione dei nuovi comuni e mutamento dei nomi che mi sembra significativo a questo riguardo, e vediamo dei casi dove vi è certamente un interesse abbastanza

vicino ai singoli censiti, sulla sede, sullo scorporamento del comune, sul mutamento del nome, eppure le percentuali dei votanti sono sempre notevolmente più basse rispetto a quelli che partecipano ad altri tipi di elezioni. Non so neanche perché si debba porre questo limite, quando, ad esempio, non è posto per le elezioni del Consiglio Regionale: non mi ricordo, e posso sbagliare, non mi risulta che nella legge elettorale sia previsto che quando si fanno le elezioni per la rinnovazione del Consiglio Regionale se non partecipa alle elezioni almeno il 50% degli elettori queste elezioni non valgono. Non è prevista questa maggioranza se non per casi particolari, anche nelle votazioni che si fanno in Consiglio? Perché potrebbe avvenire — e la questione venne discussa ampiamente quando trattammo la materia del Regolamento — potrebbe avvenire che su 48 Consiglieri 45 mettano scheda bianca e tre votino: due “sì”, ed uno “no”. È un caso limite, ma anche questo caso limite è prospettato nella relazione della Commissione, e la legge passerebbe egualmente. Perché in un caso sì ed in un caso no? Se si vuol vedere di eliminare delle ipotesi anormali, si può fare e si potrebbe trovare una percentuale maggiore; avrei capito di più se si fosse detto: “occorre che i voti contrari rappresentino il tal numero di tutto il corpo elettorale...”. Perché anche con questa disposizione che è stata introdotta non si raggiunge lo scopo che si vuole ottenere. Facciamo l'ipotesi che vi sia il 100% degli elettori che partecipano: il 49% dica “sì”, il 50% dica “no”, l'1% metta scheda bianca: noi avremmo che quella legge sarebbe abrogata o non sarebbe abrogata per lo scarto dell'1%, con la conseguenza che il 49% sarebbe malcontento, perché il 49% che aveva votato “sì”, o “no”, non si vede maggiorizzato e quindi non sarebbe soddisfatto. Poniamo un altro caso, che ci sia un 30% che vota, il 29% vota “sì”, o vota “no”; mi pare che in questo caso vi sia una manifestazione di volontà molto più chiara e meno disutabile, e meno sul filo del rasoio di quella unità che poteva giocare da una parte o dall'altra e che ha determinato una decisione in un senso o nell'altro. Quindi, anche proprio da un punto di vista pratico, se introduciamo il quorum del 50% la cosa diventerebbe un diritto ipotetico al quale nessuno farebbe probabilmente ricorso, perché già in partenza saprebbe che ben difficilmente potrebbe avere un significato lo sforzo fatto, il desiderio di vedere le cose modificate in un determinato settore della legislazione.

L'ultima questione è quella del numero delle firme. Avevo proposto 5 mila, la Commissione le porta a 8 mila. Non è di grande importanza, però 8 mila firme sono notevolmente superiori a quelle che servono per eleggere un Consigliere regionale, il quale pure potrebbe fare una proposta di abrogazione o di modificazione. Faccio ancora osservare che le ottomila firme sono, se i conti non sbagliano, superiori a quelle che uno dei

tre gruppi etnici della Regione potrebbe raccogliere, cioè il gruppo ladino; perché credo che il gruppo ladino, anche se tutti gli aventi diritto sottoscrivessero una richiesta di referendum, non arriverebbe a poter sottoscrivere uno di questi provvedimenti. Le ottomila firme sono molte data la configurazione geografica della nostra regione, così ampia, divisa in cento valli, in centinaia di comuni, senza grandi o grandissime città; mentre in campo nazionale il numero considerevole di voti potrebbe essere raccolto in un'unica città, la cosa qui si presenta molto più difficile, per cui, facendo la proporzione così esatta, mi sembra che non sia necessario. Penso che poteva essere lasciato 5 mila o 6 mila o 7 mila, ma che 8 mila sia un numero notevole.

E concludo dicendo che mi dispiace che la Commissione, che pure ha avuto 16 mesi per poter esaminare questo progetto, abbia — per lo meno prevalentemente — apportato delle modifiche intese a rendere più difficile, più complicata, meno agevole questa forma di democrazia diretta, mentre la preoccupazione poteva essere di renderla più facile; invece si sono stabilite delle disposizioni quasi che si temesse — non so perché si debba temere — questo ricorso. Normalmente le leggi sono state votate dalla maggioranza; avete la coscienza di averle fatte bene? Non preoccupatevi; se uno fa una cosa male può avere la preoccupazione che questa sia soggetta ad un giudizio, ma se uno fa le cose convinto di averle fatte nel migliore dei modi, non dovrebbe essere eccessivamente preoccupato se altri possono esprimere un loro giudizio. Concludo invitando il Consiglio a voler vedere di trovare una formula più adeguata per quanto riguarda la disposizione del secondo comma, dove è detto “per le disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela della minoranza linguistica”, pur non avendo nulla da eccepire nella sostanza; invitando il Consiglio a non voler stabilire un quorum o per lo meno a non volerlo stabilire così elevato, ed eventualmente a vedere se per le considerazioni che ho fatto non valga la pena di trovare un numero di firme necessarie un po' meno rilevante delle ottomila richieste.

DEFANT (P.P.T.T.): Sarei voluto intervenire nella discussione generale, ma mi sono dovuto assentare; però mi meraviglio che il Presidente abbia chiuso...

AMONN (S.V.P.): La tesi è che gli assenti hanno sempre torto...

DEFANT (P.P.T.T.): Va bene.

PRESIDENTE: Il primo articolo tratta praticamente tutti i problemi sollevati.

DEFANT (P.P.T.T.): L'argomento è di tale importanza per cui mi meraviglio che sia stato posto al punto 10) dell'Ordine del giorno. Si tratta di elaborare un sistema democratico, già vigente, di renderlo più per-

fetto e porre l'amministrazione più vicina agli amministratori, e di dare modo a questi amministratori di intervenire qualora lo ritengano opportuno. Ho sentito tante voci circolare in materia: si confonde il referendum con gli atti elettorali; niente di più errato! L'elezione politica serve per determinare orientamenti generali di governo che poi si ripercuoteranno su tutta la attività dello Stato per un certo periodo di tempo; il referendum, a meno che non sia statale — e noi non abbiamo competenza per questo — è uno strumento il quale cerca di colmare tutte le deficienze classiche constatate nel sistema parlamentare. In sede di dottrina e pratica si è discusso per decenni, si può dire per secoli: come può il rappresentante legittimamente eletto rappresentare in qualsiasi momento e circostanza, come può il rappresentante legittimamente eletto adattarsi a quelle necessità, notevoli necessità, della vita sociale e politica e privata, soddisfacendo alle esigenze della maggioranza degli elettori? Questo è stato il problema fondamentale che ha sempre preoccupato tutti coloro che della materia si sono interessati. E la conclusione è stata questa: creare uno strumento valido per colmare le lacune esistenti fra l'eletto e l'elettorato. Ricordiamoci, lo dico per inciso, la critica al Parlamento è partita dalla destra e dalla sinistra; lo stesso Fascismo diceva: "Ricordatevi che il Parlamento come funziona non rappresenta effettivamente e tempestivamente la volontà degli elettori,,"; lo si dice anche dai partiti di sinistra: "Ricordatevi che il Parlamento come funziona oggi si crea quasi una casta chiusa e ad un dato momento funziona come se lo Stato avesse un diritto proprio,,". Il criterio fondamentale della democrazia è il diritto rappresentativo, lo Stato rappresentativo che logicamente discende da questo diritto. Ora, lo Stato rappresentativo per essere tale. — e, nel nostro caso, la Regione rappresentativa — deve superare quelle stesse lacune che ha lo Stato rappresentativo. In certe circostanze siamo proprio certi noi di effettuare il volere degli elettori? Possiamo dire con assoluta tranquillità di coscienza che la maggioranza degli elettori è contenta del nostro operato, si rallegra del nostro operato perché abbiamo assolto a determinati compiti? Voi direte: è impossibile. E' ben difficile che colui che ha il mandato dell'elettore possa in qualsiasi momento assolvere ai compiti che gli sono stati affidati. Ma se è difficile assolverli dobbiamo constatare che esiste una lacuna, che esiste una frattura fra il mandatario e il mandante. Ebbene, per colmare questa lacuna si escogitò, nei paesi più evoluti naturalmente, l'istituto del referendum, il quale sana le divergenze fra mandatario e mandante e permette al mandante di intervenire direttamente nella pubblica attività, tanto che in alcuni paesi questo istituto assume una vera e propria forma semidiretta di governo pubblico, del governo dei cittadini, non dico governo popolare. Il governo popolare è una definizione un po'

strana che lascia adito ad interpretazioni diverse. Noi partiamo dal cittadino. Ora mi sembra che nella campagna autonomistica parecchi e soprattutto la S.V.P. aveva nell'art. 42 del suo progetto di Statuto la democrazia diretta, la quale prevedeva che "il popolo esercitasse direttamente il potere legislativo mediante il referendum, il diritto di iniziativa per la emanazione di leggi nuove, la modifica e la rielaborazione di leggi esistenti. Il diritto di iniziativa potrà venire esercitato da almeno 5 mila elettori,,". Noi avevamo nel nostro programma anche l'intervento diretto del cittadino e quindi il principio del referendum era praticamente riconosciuto dalla stragrande maggioranza dei cittadini del Paese. Ma se noi esaminiamo attentamente sia il progetto del presentatore che le conclusioni della Commissione, dobbiamo arrivare — sul metro delle esperienze altrui — dobbiamo arrivare alla conclusione che diverse cose devono essere cambiate. Lo Stato italiano in materia di referendum non ha esperienza; nella legge comunale e provinciale è inserito il diritto di referendum in rapporto a determinate attività del comune, cioè il cittadino del comune può intervenire qualora il comune compia determinate operazioni di ordine economico e finanziario, ma è così limitato il settore di intervento e così poco diffusa la partecipazione della massa del pubblico all'attività amministrativa che questo diritto non si esercita.

Qui si tende a introdurlo nella regione per evitare che le lacune già constatate si formino, e si parla al comma secondo dell'articolo primo dell'esclusione dal referendum delle leggi tributarie e di bilancio. Guardate che commettete un grossolano errore escludendo le leggi tributarie, regionali ben inteso, dal referendum. Tutta la competenza, la esclusiva competenza dell'accertamento e della riscossione è dello Stato, quindi riceviamo in un determinato rapporto quello che ha incassato lo Stato. Ora, se domani la Regione volesse imporre dei tributi possiamo noi rifiutare al cittadino il diritto di intervento a mezzo di referendum? E' ammissibile questo, quando noi paghiamo già tributi comunali e provinciali e statali, quando cioè tutta la base tributaria della vita sociale è già in mano altrui? Se l'Ente Regione nel futuro — ci siamo sempre opposti fino ad ora, ma noi ce ne andremo, verranno degli altri — se nel futuro vorrà imporre dei tributi, vogliamo proprio noi privare il cittadino dello strumento del referendum per sindacare l'opera tributaria della Regione quando sappiamo che tutto viene pagato fuori dalla Regione? Credo che si commetterebbe un gravissimo, un incolmabile errore. Domani ci potrebbe essere una Giunta regionale che si mette sulla via della imposizione tributaria; in questo caso è bene che in materia tributaria il cittadino della Regione abbia il sacrosanto diritto di appellarsi mediante il referendum, almeno per quanto riguarda i tributi regionali. Quindi non discuto del bilancio:

il bilancio, una volta formato deve restare qualè, vi sono ragioni tecniche e politiche che lo consigliano. Ma non si può escludere il referendum per l'attività tributaria della Regione appunto per questa ragione. Se la Regione avesse competenza primaria in materia di tributi, allora potrei parlare anche in altro modo, ma questa non ce l'ha. Indipendentemente da noi lo Stato accerta ed impone e riscuote e ne dà una parte alla Regione; se noi aumentiamo ancora questa imposizione, questo gravame fiscale, al cittadino va dato il diritto di appellarsi mediante il referendum. Questa è la differenza sostanziale fra l'impostazione che ha dato la Commissione alla parte tributaria e quella che diamo noi.

Vi è poi al comma 4.º una proposta del relatore e un'altra proposta della Commissione. E' evidente che trattasi di un referendum, cioè di un intervento del cittadino per fatti concreti e in forma concreta e non si tratta di decidere le sorti della Regione, ma di determinati fatti, i quali fatti per ragioni pratiche richiedono una formulazione e una procedura rapida e un responso immediato. Il criterio di voler uniformare il referendum agli atti elettorali comuni porterebbe a conseguenze imprevedibili, cioè al semplice fatto che nessun referendum sarebbe valido. Mi baso non sulla nostra esperienza, che non esiste, o su quella dello Stato italiano che non esiste, ma su quella della Svizzera. Gli svizzeri possono essere considerati dei grandi maestri. Leggiamo per esempio nella costituzione dello Stato di Berna, all'art. 3, che nei referendum decide la maggioranza dei votanti. La maggioranza dei votanti! Perché la maggioranza dei votanti? Anche loro potevano dire — dopo 70 o 75 anni di esperienza — potevano dire: "ci vuole un quorum...". Questa è già una seconda formulazione del diritto del referendum, e se loro hanno introdotto questo metodo di referendum è perché hanno avuto larga esperienza: o abolire il referendum — perché si tratta sempre di questioni specifiche, concrete e ristrette, — e allora verrebbe a mancare uno strumento democratico di cui i cittadini svizzeri sono gelosissimi, oppure accettare i responsi del referendum come sono. Su questa base si muovono già da cinquant'anni senza alcun inconveniente di sorta. E' una collettività sociale molto evoluta, tecnicamente sviluppata. Ora, perché se loro hanno fatto questa esperienza noi vogliamo rifare questa esperienza? Vogliamo riscoprire la polvere da fucile? Vogliamo riscoprire l'America? Se questa esperienza è convalidata negli stati più civili del mondo, perché non possiamo accettarla noi? Siamo qualche cosa di più o qualche cosa meno di loro? Io ritengo che possiamo metterci alla pari; ci saranno differenze di esperienza, ma è una esperienza fatta perché si deve tener conto psicologicamente del singolo cittadino, perché è quello che si reca ad effettuare il suo responso in urna. Dobbiamo considerare il livello medio dei

cittadini. Ora è evidente che in questioni così concrete e ristrette verranno quei cittadini che sentiranno effettivamente il bisogno di esprimere il loro responso, e allora non avremo mai e poi mai la totalità degli elettori, o un quorum prestabilito, come prevede la Commissione. Con il quorum previsto dalla Commissione vedrete che razza di referendum avrete quando si tratterà di argomenti ristrettissimi! La stessa cosa quella costituzione prevede nel fissare i periodi dei referendum; anche là grandissima esperienza: loro fissano il referendum due volte all'anno, in primavera e in autunno. Perché non in estate e in inverno? Potevano farlo! Badate che siamo di fronte a maestri del referendum. Potevano dire: "prendiamo un altro periodo. Chi conosce e segue l'economia svizzera sa che cosa significano per quel paese l'inverno e l'estate, sa che in quel paese determinate attività si svolgono in modo particolare verso la fine della primavera e durante l'estate; all'inizio dell'autunno ed in inverno le comunicazioni, malgrado siano sviluppate, sono disagiati per i cittadini; ecco la ragione per cui hanno detto "fissiamo e diamo ai cittadini tutte le comodità per facilitare e partecipare a queste alte dimostrazioni di senso civico, e limitiamo i periodi del referendum a due stagioni. Nelle altre stagioni i contadini, gli albergatori e gli agricoltori, che sono la maggioranza, non intervengono perché non posporranno mai la loro attività personale a quella pubblica, tanto più, ripeto, che si tratta non di orientamento politico dello Stato ma di questioni estremamente pratiche. E allora perché noi lo estendiamo a tutto l'anno? Perché non accogliamo ciò che da altri è già stato studiato, è entrato nel sangue, nella viva esperienza del popolo? Faremmo meno fatica e avremmo indubbiamente risultati maggiori, in quanto la nostra Regione ha infinite analogie con la vicina Confederazione elvetica. Noi abbiamo l'estate, l'inverno, l'autunno, la primavera su per giù come loro, le attività economiche non si discostano molto da quelle di là, e là si è arrivati appunto alla conclusione di permettere al cittadino lavoratore di partecipare effettivamente nella maggior misura possibile al referendum. Questo è lo studio psicologico del problema, cioè per la buona riuscita di un esperimento di altissimo valore democratico. Quindi la proposta del relatore mi pare che soddisfi le esigenze del popolo. Quello che manca in questo progetto è il rapporto fra possibili partecipanti al referendum e presentatori della richiesta. Là, in quel Paese, si esige che i presentatori siano proporzionalmente in numero elevato perché l'autorità alla quale viene rivolta la richiesta abbia un certo affidamento sulla serietà degli intendimenti di coloro che indicano o richiedono il referendum, e allora il numero delle richieste è assai elevato e superiore a quello che noi chiediamo. Perché loro pensano: se su 10 mila richiedenti ve ne fossero 6 o 7 che non sono stati interpellati ma interverranno all'at-

to del referendum, noi abbiamo un numero sufficiente per poter saggiare la pubblica opinione, perché il referendum parte anche dall'alto, è lo stesso Governo che lo indice per certi atti politici legislativi e amministrativi. Quello che conta è il numero dei richiedenti. Poi se al referendum parteciperanno soltanto coloro che costantemente si interessano della vita pubblica questo non ha importanza. Ripeto, la Regione non metterà mai in forse la sua esistenza attraverso il referendum. Si tratterà di atti di grande rilievo pratico e null'altro. Quindi non di principi, non di orientamenti. Ecco perché non è necessario il quorum. Il quorum invece e anche il referendum obbligatorio sono richiesti per gli atti dello Stato; la partecipazione al referendum è obbligatoria quando è in gioco l'orientamento dello Stato, e allora c'è anche il quorum. Così si dà al cittadino la garanzia che anche i suoi piccoli interessi sono tutelati e che in qualunque istante egli può appellarsi alla autorità che ha emesso i provvedimenti o al consesso che ha varato una legge, per riformarla. Questo è lo spirito profondo, la grandezza del referendum. Difatti qui noi abbiamo un lunghissimo elenco di stati: per alcuni obbligatorio, per alcuni facoltativo; ma sono gli stati più civili del mondo, indubbiamente, gli stati in cui il diritto individuale nella collettività è rigorosamente rispettato. Questa è la caratteristica fondamentale del livello della convivenza umana.

Ora penso che qualcosa debba essere riveduto, indubbiamente, se il Consiglio vorrà accogliere le esperienze altrui. Non sono mie; io quando faccio un'opera, per metodo vado prima a vedere che cosa hanno fatto gli altri; se quello che hanno fatto gli altri posso adattarlo alle mie circostanze, alle mie esigenze, lo adatto senz'altro, e poi man mano lo miglioro. Con questo si effettua il principio del minimo dispendio di energia col massimo rendimento, e questo principio lo dobbiamo seguire anche noi. Non dobbiamo creare qualche cosa di farraginoso, di pesante, di poco gradito al pubblico; dobbiamo cercare — se vogliamo introdurre questo istituto che, per me, è essenziale ai fini di una democratica convivenza sul terreno economico-amministrativo — dobbiamo cercare di rendere al cittadino molto facile, facilissimo l'esercizio di questo diritto. E' per questo che, quando sarà giunto il momento opportuno, io proporrò alcuni emendamenti. Questo progetto, sia nel testo della Commissione che in quello del Relatore, segue piuttosto l'orientamento elettoralistico, e io vorrei pregare il Consiglio di scostarsi perché non siamo in periodo elettorale quando parliamo di referendum, e anche i termini posti per l'attuazione del referendum nonché la procedura devono essere alleggeriti; deve essere dato modo al cittadino di poter andare con animo tranquillo, senza che perda delle intere giornate e che

la sua richiesta venga il più rapidamente possibile esaurita. E con questa speranza mi appello ai signori Consiglieri.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Volevo fare alcune osservazioni circa questo articolo primo che mi pare fondamentale. Sono d'accordo più con la formulazione della Commissione, che con quella del proponente, perché mi pare di trovare una contraddizione nello stesso, anche se l'argomento viene giustificato nella relazione, cioè viene inserito un principio mentre un altro principio dell'articolo della Costituzione non viene applicato. Cioè viene detto: "hanno diritto di partecipare a referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale,,"; qui al posto del Parlamento, logicamente, si è messo il Consiglio Regionale, perché l'organo che ha emanato la legge è il Consiglio Regionale. "La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi,,". Questa prima parte di questo comma non viene richiamata nell'art. 1 della legge. Perché, se richiamiamo la norma costituzionale tralasciamo d'inserire il "quorum,,"? Evidentemente col quorum il referendum trova maggiore difficoltà in sede pratica, ma non siamo oggi chiamati a dire se il referendum con questa norma o con questo quorum si potrà fare o meno, se avrà maggiori o minori difficoltà. Le difficoltà le ha poste la Costituzione, che ha voluto che un referendum abrogativo di una legge sia una cosa seria, e quindi, essendo una cosa seria, per abrogare una legge è almeno necessario che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto; il 4.º comma dell'art. 75 è preciso al riguardo: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi,,". Quindi il quesito è se, come è stato posto, questa norma è applicabile, vincolativa per noi che siamo chiamati ad attuare l'art. 53 dello Statuto. Poiché se sono applicabili tutti i principi inseriti nell'art. 75 che disciplinano l'istituto del referendum, evidentemente non si può prenderne alcuni ed abbandonarne altri per strada. Ora il nostro art. 53 dice: "La legge regionale regola l'esercizio,,"; è quasi una trasposizione dell'ultimo comma dell'art. 75 dove dice: "la legge determina le modalità dell'esercizio del referendum,,". La legge regionale ha lo stesso ufficio della legge nazionale, della legge ordinaria. Abbiamo quindi una facoltà che è limitata nell'art. 75, che è vincolante in maniera assoluta. Noi possiamo regolare l'esercizio del referendum, ma l'istituto con le sue caratteristiche è disciplinato dalla legge costituzionale. Fra i principi vi è anche l'esclusione dal referendum delle leggi tributarie e del bilancio, e noi l'abbiamo assunto.

DEFANT (P.P.T.T.): Non siamo mica lo Stato noi!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Siamo nello Stato, almeno nella Costituzione!

DEFANT (P.P.T.T.): Dello Stato!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Quando parliamo delle nostre leggi mi tirano fuori che dobbiamo restare nell'ambito dei principi delle leggi dello Stato, che il legislatore regionale può portare alla legislazione nazionale delle variazioni piuttosto che delle profonde innovazioni. Questa nostra legislazione sarebbe così modesta che non può evidentemente approfondire o variare le leggi dello Stato. Ora ci si chiede di disattendere addirittura un principio che trova fondamento in un articolo della Costituzione. Comunque abbiamo assunto il principio del "il referendum per le leggi tributarie e di bilancio", ma non quello del "quorum e della maggioranza qualificata". Questo per ragioni di carattere puramente giuridico e di opportunità. Entro in argomento: "Guardate che la legge nazionale esige questo quorum, perché la legge nazionale crea il problema della *"vacatio legis"*, della difficoltà di trovarsi in una materia non regolamentata dalla legge, mentre per noi se viene abrogata una legge regionale, resta in piedi la legislazione dello Stato. Signori, non è poi vero, perché potrebbe darsi che resti in piedi una legge dello Stato per noi solo "nei principi", perché sappiamo di avere una legislazione di attuazione di una legge di principio! L'abbiamo avuta per le elezioni comunali della provincia di Bolzano. Resterebbe in piedi nel nostro caso la legge di principio, che non è applicabile e non risponde ad una regolamentazione concreta della materia. E poi nella legislazione esclusiva, quando noi avessimo regolamentato interamente una materia vale solo la nostra legge, e quindi vi sarebbe sempre una *"vacatio legis"* anche nella Regione per alcune materie, salvo per quelle materie dove non abbiamo legiferato o legiferato modificando solo in parte le leggi nazionali che disciplinano quella materia. Allora sì, togliendo via con referendum la legge regionale che ha modificato solo parzialmente la materia regolata da leggi dello Stato, si dovrebbe dire che dal momento che è abrogata entra in vigore la legge nazionale nella sua più ampia estensione, e quindi l'applicazione ci sarebbe integrale, non ci sarebbe il vuoto legislativo. Ma se, come dobbiamo dire, nelle materie di competenza esclusiva l'ordinamento completo è dato da noi, se viene abrogato quell'ordinamento o quella specifica legge, si creerebbero gli stessi inconvenienti che si creano quando si fa l'abrogazione di una legge nazionale. Si dice anche: "La nostra legge non disciplina un interesse generale ma un interesse particolare di una vallata o di una categoria". Ma tutte le leggi, anche nazionali, disciplinano dei settori. La legge sull'artigianato interessa gli artigiani e non tutti i cit-

tadini. Non tutte le leggi interessano le generalità dei cittadini. Interessa tutti i cittadini la legge elettorale, cioè quella legge che disciplina i diritti politici e civili dei cittadini in senso generale, ma ci sono molte leggi nazionali che disciplinano singoli settori, singole categorie e per le quali la richiesta del quorum ha gli inconvenienti che sono richiamabili per la legge regionale. In ogni modo la nostra argomentazione non trova più possibilità di sfociare in qualche cosa di concreto, perché queste discussioni sono state già fatte e la Costituente ha posto questi limiti. Per cui, oggi, nel porre in vigore una legge nostra regionale, dobbiamo attenerci almeno — io lo ritengo — ai principi posti nella Costituzione, perché dove lo Statuto non dice nulla evidentemente intervengono le norme della Costituzione. Non sono certamente colui che ha avuto tenerezze nei riguardi della legislazione dello Stato, anzi ho sempre difeso la potestà legislativa nostra, sia concorrente che esclusiva, ma ritengo che contrastare addirittura il principio di una norma costituzionale oppure non applicarlo, voglia dire vedere rinviato per lo meno il testo di legge, e giustamente rinviato, perché è viziato alle origini.

Ora il testo della Commissione ha tentato giustamente di correggere questo indirizzo o di mettere tale principio nella proposta del relatore, di modo che effettivamente l'articolo primo non è che il richiamo all'art. 75 della Costituzione, è un articolo di fondo e di base, e così allora possiamo accettarlo e può andare, tanto più che un conto è quando si chiede un parere ad un consiglio comunale, perché è stato richiamato il consiglio comunale, o il parere delle popolazioni interessate, perché in definitiva questo referendum è un parere...

DEFANT (P.P.T.T.): Non è vincolante!

MENAPACE (Indip.): No!

DEFANT (P.P.T.T.): Non è un parere!

MENAPACE (Indip.): Questo è enorme! (*Interruzioni*).

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Ho detto che la natura del referendum fra le popolazioni è di sentire proprio la volontà...

CONSIGLIERE: La volontà, non il parere!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): ...della popolazione, volontà che non è decisiva come è un voto di abrogazione delle leggi, perché lì è soggetta ad un altro organo, al Consiglio Regionale, il quale può disattendere, a meno che non si ritenga d'essere chiamato solo a confermare quello che è stato già deciso, a dare puramente una forma a quello che ha deciso la popolazione. La abrogazione è fatta e compiuta se ha ottenuto quel determinato quorum, è

una decisione valida, completa. Ora, invece, per il referendum per la separazione dei comuni la popolazione dice la sua volontà, ma il Consiglio Regionale può tener conto, deve tenerne conto, ma può anche disattendere quella volontà e decidere diversamente. Siamo anche noi liberi nella nostra decisione, nella nostra volontà e nelle nostre valutazioni, ed è sovrano il Consiglio Regionale nel dire di no, per ragioni obiettive, contrastare le decisioni della popolazione; invece qui è proprio il cittadino che decide, e la sua decisione è valida. Per queste ragioni è necessaria una maggiore serietà, è necessario fissare il "quorum". Se non si raggiunge tale "quorum", vuol dire che non c'è un interesse nella popolazione stessa che è chiamata a decidere per abrogare quella legge e che questo interesse è limitato evidentemente ad una percentuale di elettori molto modesta, e se è limitato ad una percentuale molto modesta è giusto che la legge resti in vigore.

DEFANT (P.P.T.T.): Anche il comune di Nogaredo resti come deve restare! Ah, caro, il principio, una volta affermato, va avanti per conto suo!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): No! Defant vuol fare della polemica. Non penso mica che domani la legge regionale non possa disporre che le popolazioni "decidano". Bisogna però disporre altre norme per le quali le popolazioni danno un parere che è vincolativo. Allora noi, Consiglio Regionale, sappiamo che la decisione della popolazione è quella che vale e la nostra non può che essere conforme a quella che è stata espressa dalle urne. Questo non è mai stato detto e sostenuto da noi, perché basterebbe fare una seduta puramente formale. Ma richiamarsi al referendum per i comuni e per la separazione dei comuni non mi pare attinente alla discussione. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una proposta, ad una espressione di volontà che non decide in senso definitivo; nel secondo invece è una espressione di volontà che decide. Perciò, essendo la legislazione e la norma legislativa quanto di più delicato, perché crea determinati diritti e interessi, regola una materia, costituisce, regola la vita, regge la collettività, giustamente il legislatore nazionale ha voluto garantire l'abrogazione di una legge con un quorum del 50% più uno. Mi ricordo di aver detto ancora nella discussione che quel "quorum", sarebbe necessario anche per la costituzione di nuovi comuni, perché o c'è un interesse della popolazione per avere questo e allora il "quorum", viene superato, o non c'è l'interesse ed allora è bene non fare una cosa non conforme alla volontà delle collettività locali.

Quindi per ragioni giuridiche anzitutto, (non mi sembrano molto chiare o comunque non soddisfacenti le argomentazioni addotte dal relatore per disattendere un principio della Costituzione) per ragioni giuridiche e anche per ragioni sostanziali mi sembra più conforme

una legge che inserisca almeno i principi fondamentali della Costituzione, e quindi la proposta della Commissione approvabile, e non approvabile la proposta del relatore.

MENAPACE (Indipendente): Non c'è dubbio, egregi colleghi, che non esista alcuna soluzione valida alla formazione del cittadino, nessuno strumento tanto importante per formare il cittadino in una democrazia quanto l'istituto del referendum. E' per questo che va elogiata l'iniziativa del collega Scotoni che ha portato l'argomento in Consiglio Regionale, dopo qualche accenno o tentativo che era stato fatto per introdurre lo argomento e per esaminarne per lo meno le premesse: voglio alludere e accennare a un disegno di legge che ebbero occasione di presentare nel 1949: vi si trattava del referendum riferito sia al problema della ricostituzione dei comuni, quanto al problema generale della attuazione di referendum abrogativi di leggi regionali. L'attuale disegno di legge del collega Scotoni ci porta davanti al tema in tutta la sua importanza, seguendo lo esempio che è stato già dato dalle Camere dove, come è noto, sono state dedicate moltissime sedute (tanto alla Camera dei Deputati che al Senato) per trattare i tre testi che sono stati successivamente esaminati: un progetto di legge d'iniziativa parlamentare proposto, a suo tempo, da un gruppo di Deputati, gli on. Francesco De Martino, Tasso, Targetti, Amadei, Ferrandi, Mancini e Gerace; poi un secondo disegno di legge, governativo, che trattava norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo, e infine il testo della Commissione che ha elaborato e fuso i due disegni di legge, sottoponendo così alle Camere un terzo testo. Il Presidente Magnago, nella sua qualità di Presidente della Commissione, ha fatto cosa ottima e degna di ogni elogio mettendo a disposizione dei membri della Commissione per gli Affari Generali, tutti i verbali della Camera e del Senato, relativi alle discussioni intorno a questi tre importantissimi testi, esaminati e discussi fra il 1948 e il 1953, ma, disgraziatamente, non arrivati in porto, né nella prima, né nella seconda, né nella terza stesura. Gli ultimi rilievi fatti dalla Camera e non ancora esaminati dal Senato sono stati studiati alla vigilia delle elezioni del giugno del 1953, cosicché tutta la materia è ancora sul telaio, ma rimane affidata ai verbali come importante oggetto di valutazione, di studio, di discussione, di esame e di critica. per un parere più illuminato e, nel caso nostro, più valido nell'esaminare il disegno di legge che abbiamo qui presente. Come mi è apparso da qualche battuta di questa mattina, nella discussione vi sono state (come al Parlamento) delle sfasature. C'è stato, per esempio, e lo illustrerò fra un momento, un intervento relativo alla importanza delle materie che dovrebbero essere sottoposte a referendum, ma voglio rilevare l'intervento del Presidente Albertini, per due concetti. Prima di tutto va rilevato che il referendum

previsto dalla legge del 7-11-1950, per la ricostituzione dei comuni, è un tipo di referendum che non ha nulla da fare con quello abrogativo, è un referendum consultivo che viene ad avere un suo significato, come uno degli elementi necessari e indispensabili perché una determinata pratica arrivi sui banchi del Consiglio Regionale, ma non è per se stesso tale da conferire al voto espresso dai cittadini un valore di legge. Del resto, in nessun paese le leggi vengono fatte con il referendum; e qui è la confusione! Non esistono leggi che si facciano per referendum; per referendum le leggi vengono proposte, confermate o abrogate. L'istituto, (nei paesi dove esiste) che provoca, attraverso gli organi legislativi, un determinato disegno di legge si chiama "iniziativa", e non ha niente a che vedere con il referendum. Una doppia distinzione va fatta fra il referendum per la costituzione dei comuni, il referendum abrogativo o confermativo, e l'iniziativa — usata molto nelle istituzioni svizzere —, che è la promozione da parte dei cittadini che vogliono un determinato disegno di legge, il quale per essere approvato dalla popolazione e per avere ottenuta la maggioranza non è con ciò approvato, ma deve essere obbligatoriamente sottoposto alle Camere. Naturalmente, è ovvio che questo procedimento viene usato di rado, perché si trova sempre quel deputato che, o nell'ambito cantonale o nell'ambito federale, presenta il disegno di legge. Comunque, l'iniziativa popolare riguarda la promozione di determinati atti e disposizioni che abbiano a diventare disposizioni di legge. Il referendum è una cosa del tutto diversa in quanto ha un significato negativo, e cioè ha il significato di confermare semmai o respingere un provvedimento che è stato già approvato con tutti i crismi da parte degli organi legislativi. E' qui la grande importanza ed anche, direi, l'aspetto maggiore del significato educativo del cittadino. Perché, se è vero che noi possiamo attribuire una notevole importanza al fatto dell'iniziativa, per questa però possiamo sempre dire che i cittadini hanno a loro disposizione Consiglieri e Deputati, ai quali proporre idee che essi poi faranno proprie e faranno valere nell'esercizio della loro funzione nell'organo legislativo; ma viceversa nessun Deputato e nessun Consigliere ha facoltà che possa portare ad una valutazione positiva o negativa su quello che è stato deciso e approvato. Ecco che la formazione e l'importanza educativa (agli effetti democratici) del referendum è molto più grande; ecco perché questo istituto del referendum è molto più usato che non l'iniziativa. Tanto è vero che il paese modello del referendum, che indubbiamente è la Svizzera, ha dei referendum obbligatori tanto in sede federale che in sede cantonale per tutte le leggi costituzionali; qualsiasi modifica della costituzione o un nuovo disegno di costituzione devono essere sottoposti a referendum dopo l'approvazione avuta dai rispettivi organi parlamentari. Ed esiste il referendum facoltativo per

tutti indistintamente gli altri provvedimenti, cioè esiste il referendum facoltativo per qualsiasi legge votata e che il popolo desideri controllare, tanto che, come noi al fondo delle nostre leggi mettiamo la formuletta della promulgazione e della pubblicazione, per cui la legge è da considerarsi, da quel momento, legge della Regione e c'è l'obbligo di osservarla come tale, lì viene aggiunto che la legge entrerà in vigore a meno che, entro il termine stabilito, non sia richiesto il referendum; nel qual caso bisogna attendere che il referendum venga effettuato e solo dopo l'esito positivo del referendum la legge entra in vigore. Questa forma di referendum non obbligatorio, denominato anche referendum legislativo — mentre l'altro è chiamato referendum costituzionale, che è sempre obbligatorio — ottiene un margine di 90 giorni; qualsiasi cittadino che promuova l'eventuale referendum e raccolga le firme necessarie entro il termine stabilito, ottiene l'introduzione automatica alla votazione referendaria. Se il numero delle firme viene raggiunto, è indispensabile che si proceda al relativo referendum, dopo di che, esaminato l'esito, la legge entra in vigore oppure cade. Il numero dei cittadini che devono firmare l'eventuale richiesta per sottoporre a referendum una legge in sede federale è di 30 mila firme, e quello dei rispettivi cantoni è proporzionato all'entità ed alla forza numerica di ciascun cantone. La importanza (e qui possiamo sottolineare) è la continua frequenza di questi referendum; fatto che dimostra la estrema importanza indicativa; il referendum è diventato una consuetudine, una serena e tranquilla consuetudine, per la quale il cittadino ha una valvola di sicurezza, della quale si sente in ogni momento padrone. Ecco perché mentre nel nostro clima politico i cittadini si preoccupano perché c'è una votazione nel prossimo mese di giugno del 1956, lì nessuno si preoccupa che domenica prossima si debba andare a votare per un certo referendum su una legge di importanza federale intorno alle dogane o alla tassa sulla benzina o sopra altro provvedimento di carattere economico. L'uso del referendum è articolato in modo più semplice di quanto non siano le leggi che riguardano la votazione. In questo concordo con il pensiero di Defant: il referendum non è una votazione nel senso delle votazioni elettive. Esige tutte le garanzie ed ha bisogno di essere protetto con tutte le cautele necessarie, ma è più snello per quello che riguarda il congegno, in modo da risultare anche, direi, più popolare, come difatti è. A un referendum, pur essendo data tutta l'importanza, viene dato minor rilievo che non a una determinata elezione. A questo punto mi permetto un rilievo, in confronto di qualche on. Senatore o Deputato che è intervenuto nella discussione alle Camere. C'è un Deputato il quale dice: "Siamo dell'avviso che si debba ricorrere a questo delicato istituto solo nei casi veramente importanti e di eccezionale rilievo, altrimenti si abbasserebbe nella

opinione pubblica l'essenza stessa della democrazia. Ora questa, mi si consenta, è una svista veramente enorme da parte di questo onorevole che non ha tenuto conto della esperienza dei Paesi che hanno da decenni o da secoli l'istituto del referendum. Immaginare che il referendum si possa indire in un Paese per chiedere al popolo se si debba fare la pace o la guerra, è un non senso storico: non si sono mai fatte guerre o rivoluzioni per referendum! E' inimmaginabile, è un errore storico di prima grandezza! Non sono questi gli oggetti sottoposti a referendum, perché sono una rivoluzione in atto. Se fosse tenuto un referendum, a un certo momento, perché il Governo di un determinato indirizzo vota la guerra e il popolo non la vuole, saremmo alla rivoluzione e non al referendum, il quale in questi casi diventerebbe veramente, come diceva un uomo di ieri, ludo cartaceo. Il referendum non va dedicato soltanto ai grandi fatti, no, anzi possiamo dire che purtroppo quei grandi fatti sfuggono alla possibilità di attuazione di qualsiasi referendum. Ma invece il referendum, proprio perché applicato alla vita ordinaria della nazione, alla vita ordinaria della Regione, alla vita ordinaria dei comuni, proprio per questo ha una eminente importanza educativa; proprio per questo, l'aver proposto questo disegno di legge sul referendum, costituisce un elemento di cui noi dobbiamo sottolineare tutto il significato. Collocare il referendum in una specie di sfera eccelsa, già lo rende estraneo alla vita effettiva di una democrazia, mentre dobbiamo portarlo sul terreno concreto, riferirlo a tutto l'andamento della nostra vita legislativa, salvo quelle eccezioni che anche noi abbiamo introdotto. E' giusto che il bilancio non si debba sottoporre a referendum; noi abbiamo anche ritenuto di non dover sottoporre a referendum le ricostituzioni dei comuni; abbiamo ritenuto che non sia più corrispondente all'esercizio della democrazia il consentire che, magari per i voti di una zona del tutto estranea, il provvedimento possa venire cancellato e la volontà ingiustamente maggiorizzata. Invece, per tutto il resto, per tutte le altre leggi, è di grandissima importanza l'uso del referendum. Quando lo avessimo circondato di un minimo di cautele, credo che la introduzione non potrebbe essere che positiva e avere riflessi di grande utilità.

Ho fatto una allusione e la voglio anche illustrare: l'istituto del referendum (dove sia inteso in tutta la sua importanza) non vale solo sul terreno nazionale o regionale; dove il referendum ha una grande introduzione, come nella Svizzera, vale anche sul terreno comunale ed incide sopra questioni strettamente finanziarie. Ogni comune stabilisce per regolamento che le spese che eccedono una certa cifra devono essere sottoposte a referendum obbligatorio, e che quindi il comune non possa fare quella spesa se i cittadini, che sono poi quelli che pagano le tasse, non hanno preventivamente consentito la spesa stessa. Tali referendum sono assai fecondi

nei loro risultati, e ritengo che quando noi potessimo trasferire ed estendere il referendum a provvedimenti di questa natura avremmo un mezzo per eliminare quelle discordie e quelle eterne discussioni che spesso da noi si verificano sulla soluzione di determinati problemi economici, dove sarebbe molto utile avere il parere delle popolazioni interessate per sapere quale debba essere l'orientamento e quale debba essere la scelta. Mi rifiuto di credere che una collettività, costituita da un grande numero di cittadini e comunque da un numero superiore a quello di un consesso, abbia meno capacità di giudizio di quelli che siedono in Consiglio. Se la democrazia non ha da essere una parola vana, ma una realtà, ritengo che in qualunque ambito il grande numero delle persone interrogate abbia per lo meno diritto al rispetto del suo giudizio e della sua volontà. Sedere dentro un consesso non conferisce certamente alla persona umana qualità superiori a quelle che essa possiede in qualunque posto si trovi e in qualunque luogo essa giudichi. Ecco, quindi, la giustificazione fondamentale dell'istituto democratico del referendum, la sua enorme importanza, che alleggerisce anche le responsabilità dell'amministratore, perché è indubbio che quando noi avessimo sottoposto di frequente i problemi a votazioni popolari con la illustrazione attraverso la stampa e con tutti i mezzi che abbiamo, quando avessimo avuto il parere della popolazione, noi potremmo essere tranquilli e l'autorità si sentirebbe alleggerita di responsabilità che fatalmente pesano su di essa. Riguardo alle cautele che sono necessarie per dare all'istituto un significato serio, perché non si possa concedere una improvvisazione a un piccolo gruppo, i colleghi hanno visto che, come membro della Commissione, ho accettato il principio inserito nel 5.º comma dell'art. 1, e cioè che gli elettori, la cui firma è richiesta perché il referendum possa essere accolto, invece di 5 mila (come previsto nel progetto iniziale del collega Scotoni) debbano essere di più; e abbiamo convenuto che una cifra consentanea con l'ambito regionale possa essere quella di ottomila elettori. Non credo che con ciò si voglia rendere difficile l'operazione; ma si introduce una cautela. Invece, non ho condiviso il parere della Commissione all'art. 19, per quello che riguarda la estensione o l'applicazione del referendum nell'ambito provinciale, perché lì mi pareva che le cifre non avessero più quel rapporto che ritengo abbiano nel comma 5 dell'art. 1. Su altri particolari che sono venuti in discussione durante l'esame presso la Commissione degli Affari Generali, interverrò nel seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge. Voglio chiudere con un rilievo desunto anch'esso dalla lettura attenta, che è stata utilissima, dei verbali della Camera e del Senato: è un rilievo che va fatto e che andrebbe fatto molto di frequente presso le nostre popolazioni, per persuaderle della bontà dell'istituto del referendum nel suo

vero significato e del rapporto fra l'esito di un determinato referendum e le autorità costituite. E' risultato dalla discussione che alcuni onorevoli Senatori e Deputati si sono sentiti leggermente preoccupati per l'eventuale esito negativo di un referendum nei confronti di se stessi, come legislatori, o come parte di un organo legislativo che aveva approvato una determinata legge, e dell'esecutivo in quanto promotore e autore di un determinato disegno di legge. Anche qui l'esperienza ci insegna e ci dimostra che il rifiuto, il rigetto di una determinata legge da parte del corpo elettorale che si presenta alle urne su invito di referendum, nei confronti della autorità, sia legislativa che esecutiva, non provoca nessuno screzio. C'è stato un deputato che, durante la discussione, ha detto che in Svizzera si verificano continuamente fratture fra il Consiglio federale, i Cantoni e il popolo, attraverso il referendum. Non ci sono affatto fratture! Quando una legge, anche della più grande importanza costituzionale, viene sottoposta a referendum e respinta, il Consiglio federale presenta un altro progetto di legge, modifica la sua volontà conformemente a quella della popolazione e nessuno chiede dimissioni, nessuno ritiene che si debba per questo ritenere meno degno o meno capace il promotore del primitivo disegno di legge. Le leggi vengono corrette secondo la espressione della volontà della popolazione ed il progetto di legge nuovo tiene conto del verdetto popolare; e così con questo dialogo fra i poteri e il popolo, si attua una vera ed effettiva democrazia. Se questo dialogo manca fra il popolo che ha i suoi diritti e gli organi che lo rappresentano, allora si esiste una frattura! Questo dialogo, intessuto di leggi gradite e non gradite, accettate e respinte, costituisce la normale vita, il normale quotidiano tranquillo e sereno colloquio di un ambiente dove la democrazia, cioè il metodo della libertà, è il metodo fondamentale della vita civile.

CAMINITI (P.S.D.I.): Signor Presidente, signori Consiglieri, vorrei premettere innanzitutto che la Commissione, come ha rilevato il dott. Scotoni, ha impiegato circa un anno e mezzo per esaminare questa proposta di legge e mi accollo la mia parte di responsabilità, ma vorrei dire proprio al proponente Scotoni che la perplessità di fronte alla quale si è trovata la Commissione è originata da ragioni di diverso genere, non esclusa quella che anche in sede nazionale, malgrado esistano diversi progetti e disegni di legge, anche da parte governativa non si è arrivati a regolamentare questa materia in via definitiva. E ciò, per quanto concerne la nazione italiana, dipende soprattutto dal fatto che noi siamo un popolo la cui educazione politica al costume democratico è recente, è modesta, è ai primi passi. D'altra parte, proprio l'istituto del referendum a me sembra uno strumento dei più delicati, l'espressione migliore di una eccellente educazione politica al costume demo-

cratico, di una affinatezza della preparazione politica di tutti i cittadini dello stato per l'esercizio di un diritto che non deve diventare violazione o conculcazione di altri diritti, che non deve diventare strumento tale da impedire il normale assolvimento delle funzioni dello stato e della pubblica amministrazione. Quindi io penso che il ritardo possa avere una sua oggettiva giustificazione.

Il progetto di Scotoni che cosa diceva? In sostanza questo: mettiamo in grado i cittadini della Regione di porre in discussione sul piano dell'elettorato quanto è stato deliberato dalla maggioranza del Consiglio sul piano legislativo. Era presentato in modo che l'esercizio del referendum sarebbe stato di facile attuazione, di molto facile attuazione, di sicura attuazione. Il progetto che la Commissione a maggioranza ha predisposto in contrapposizione al testo preparato dal proponente Scotoni è fatto in modo che, a mio modesto avviso, non potrà avere una pratica attuazione. Se il Consiglio Regionale voterà questo disegno o proposta di legge nei termini in cui la Commissione lo ha elaborato sarà una legge che porremo nell'indice delle tante, poche o molte che siano, deliberate dal Consiglio Regionale ma che non avranno mai una pratica attuazione. Il tempo è sempre galantuomo e potrà dire se in questo momento mi sbaglio o se ho ragione. Ora, a mio modesto parere, non è da dire se sia più accettabile la proposta di Scotoni in quanto consente l'attuazione dello strumento del referendum o se sia più accettabile quella che la maggioranza ha proposto in quanto impedisce l'attuazione o in quanto consente l'attuazione solo in certe circostanze, ma è da fare un esame di natura giuridica per vedere se e in quanto l'art. 75 della Costituzione che è stato invocato ad occhi chiusi dalla maggioranza della Commissione come tassativo perché si disciplini la materia di questo referendum regionale, debba considerarsi come un articolo che abbia una sua natura cogente, e se ed in quanto esistano dei rapporti fra l'art. 75 della Costituzione e l'art. 53 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e l'art. 123 della Costituzione stessa che si riferisce al referendum per le regioni a statuto normale. Vediamo di esaminare la situazione brevemente. L'art. 75 della Costituzione dice: "E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500 mila elettori o cinque Consigli regionali. — Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. — Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. — La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. — La legge determina le modalità di

attuazione del referendum,,. Cominciamo col dire che se è vero che la Commissione ha preso come cogenti alcuni principi espressi nell'art. 75, non ne ha accolto altri, non solo, ma ha derogato dall'art. 75 in quanto all'art. 1 ha aggiunto degli argomenti, degli oggetti che, secondo la Commissione, non possono essere inclusi nelle leggi e nelle richieste di referendum. Quindi c'è già un primo e sostanziale discostamento dall'art. 75 in quanto sono previste materie che l'art. 75 non prevede. O i principi dell'art. 75 sono cogenti ed allora non bisogna discostarsene in nessun caso, o non sono cogenti e possono essere modificati ed allora vediamo se e in quanto possono essere modificati. L'art. 75 dice: "La legge determina le modalità di attuazione del referendum,,. L'art. 53 dello Statuto dice: "La legge regionale,, — e quindi quella che ci interessa — "regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali,,. Devo ritenere che questo articolo voglia dire puramente e semplicemente questo: la legge regionale regola l'esercizio del referendum, a meno che non mi si voglia dire addirittura che la legge regionale regola il referendum per le leggi regionali; e sarebbe una interpretazione più lata. Ma se è così evidentemente ci discostiamo dalla dizione dell'ultimo comma dell'art. 75, secondo cui la legge determina le modalità dell'attuazione in quanto le modalità dell'attuazione a cui si riferisce l'art. 75 sono quelle che non possono derogare al contenuto di tutto l'articolo precedentemente espresso. L'art. 53 dà alla Regione la facoltà di regolare essa l'esercizio del referendum attraverso una propria legge e quindi è disancorata dal contenuto dell'art. 75, e quindi il mantenere il quorum previsto dall'art. 75 o il modificarlo non costituisce violazione della Costituzione ma un diritto del Consiglio Regionale di farlo o non farlo. Siamo quindi nel campo della scelta. E a questo mi induce a credere il successivo art. 123 della Costituzione che regola i referendum per gli atti amministrativi delle Regioni e che adopera lo stesso linguaggio indicato all'art. 53. L'art. 123 dice: "Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali,,. Il che evidentemente significa che, mutando l'argomento, mutando la materia a cui il referendum si riferisce, è evidente che mutano i limiti e le condizioni che la Costituzione ha posto per il referendum che riguarda materia di natura nazionale e per la quale, attraverso l'art. 75, il legislatore ha voluto dare le più ampie garanzie. ed allora, posto su questo piano l'argomento, mi sembra che non sia difficile riconoscere come la materia, a cui può essere o per la quale può essere invocato l'esercizio del referendum sul piano della Regione e della Provincia, sia diversa dalla materia per la quale può essere invocato in sede nazionale. Se è vero questo, altrettanto vero è che noi possiamo modificare quel quorum pre-

visto per la partecipazione alla votazione del referendum e modificare conseguentemente quello previsto per la richiesta del referendum stesso.

Perché, Signori, qui è tutta la sostanza della questione: vedere quanta gente si pretende che debba andare a votare affinché il referendum sia considerato valido. Qui vorrei fare una domanda di stretta natura politica. Il referendum deve servire alla maggioranza per assicurarsi quello che ha già, o deve servire alla minoranza per ottenere, attraverso sia pure una via traversa, quello che in tanti anni non riesce ad ottenere attraverso il Consiglio Regionale o il Consiglio Provinciale? Se il referendum dovesse servire alla maggioranza credo che nessuno chiederebbe l'attuazione del referendum, tanto è vero che la maggioranza non si è preoccupata di proporre la legge del referendum perché non ne ha bisogno. Di che referendum ha bisogno la maggioranza? Di nessuno, ha il referendum quadriennale delle elezioni: è l'unico banco di prova, non ne ha altri; ma possono sorgere lungo il quadriennio delle questioni o situazioni per cui quelli che erano i voti destinati alla maggioranza potrebbero sul piano popolare essere diversi, per un determinato argomento o per una determinata legge, diversi dal come si sono espressi in sede elettorale. Ed allora mettere la maggioranza prevista all'art. 1 come indispensabile affinché il referendum abbia la sua validità mi pare sia voler impedire che il referendum abbia praticamente luogo. Certo la maggioranza è nel suo diritto, può disporre come crede, e nessuno, all'infuori della opposizione verbale, nessuno può far altro. Però meglio sarebbe dire: non vogliamo il referendum perché non avrà luogo, perché non serve. Noi potremmo fare la proposta per un quorum più modesto, per esempio potremmo dire: "purché abbia partecipato alla votazione il 25% degli aventi diritto,,; è già un quorum, è un quorum di un certo peso e una indicazione quanto meno della possibilità di funzionamento di questo istituto, perché tutti sappiamo che, data la composizione politica della Regione, data la esistente alleanza tra i due gruppi etnici della provincia di Bolzano e di Trento sulla base dei gruppi politici D.C. e S.V.P., tutti sappiamo che questa maggioranza di votazione, ove vengano posti problemi che sono in contrasto con la politica dei due gruppi consiliari, non si raggiungerebbe mai. Altrettanto, sia pure con preoccupazione minore, direi a proposito del numero delle firme richieste. La Commissione si è preoccupata di aumentare il numero delle firme richieste. Le firme richieste erano già abbastanza alte: prima di raccogliere in provincia di Bolzano 3.000 firme ce ne vuole! E' una fatica, un costo non indifferente e i partiti di opposizione non sono certo i più ricchi della Regione!... E il voler mettere anche questa difficoltà mi pare voglia dire anche qui: "non si attui il referendum!,,. Ma allora, Signori, concludendo dico: se il Consiglio Re-

gionale desidera dimostrare la volontà che il referendum sia uno strumento applicabile veramente e realmente nella Regione Trentino-Alto Adige, allora accolta gli emendamenti che noi proporremo, che saranno — credo — molto obiettivi per quello che riguarda il quorum all'art. 1 e l'altro successivo all'art. 19. Se la maggioranza, avvalendosi del suo potere di stragrande maggioranza, pensa che può fare a meno del referendum approvi il progetto presentato dalla Commissione e le cose resteranno come sono adesso.

DEFANT (P.P.T.T.): Ho sentito delle obiezioni che mi hanno scosso. Bisogna battere sul chiodo che il referendum non ha niente a che vedere con le elezioni politiche, perché il referendum tratta settori del tutto particolari e casi particolari, e le elezioni politiche sono quelle che danno l'orientamento. Ora il Consigliere che mi ha preceduto ha dichiarato: "se il partito che ha già la maggioranza ritiene conveniente o meno avere il referendum,,... ma su questioni particolari le maggioranze si formano istantaneamente! E' storia vecchia, dei Parlamenti, vi sono orientamenti generali che possono avere una maggioranza perenne. Vi sono orientamenti particolari -- ecco perché c'è il referendum, -- che non possono essere condivisi da coloro che appoggiano l'orientamento generale. Il referendum serve a colmare quella frattura che esiste fra il mandante e il mandatario. Il referendum non verrà mai imposto in sede regionale sull'orientamento del Partito della D.C.; non sarebbe neanche il caso di porre un referendum su questi principi. Ma se domani per esempio si volesse fare una tramvia Trento-Tione vogliamo ben sentire se quelli di Trento e di Tione e di Riva sono d'accordo di assumersi una data spesa. Sarà pure un loro diritto evitare delle incongruenze amministrative; Per esempio, se la Regione volesse intraprendere una grande attività a carattere industriale, in ciò possono essere affiancati socialisti, comunisti, democristiani ed indipendenti, ognuno valuta la questione obiettiva indipendentemente dall'orientamento generale del partito. Questo è il significato del referendum e non quello di imporre questioni generali. Ora abbiamo sentito che qualcuno si uniforma all'art. 75 della Costituzione e della nostra legge sul referendum; ma lo Stato ha delle esigenze particolari che noi non vogliamo toccare, lo Stato se ha bisogno di un quorum lo faccia e probabilmente ne avrà bisogno perché impone delle questioni che trascendono la piccola vita locale o regionale. Io ho proposto un emendamento sulla questione tributaria; è bensì vero che in sede nazionale non possiamo appellarci mediante il referendum contro una legge nazionale, perché tutta la competenza finanziaria è divisa fra Stato e, in linea subordinata, Provincia e comuni. E la Regione che cosa ha? Abbiamo sentito alla Costituente le parole dell'on. Degasperi dette a quei deputati che temevano che la

Regione volesse diventare uno Stato nello Stato: "Ricordatevi che il cordone della borsa lo tiene lo Stato,,. Ora se nelle organizzazioni statali a carattere federale sia lo stato federale che gli stati componenti della federazione hanno diritto di appellare, noi vogliamo avere almeno il diritto di appellarci contro una tassa che impone la Regione, la quale deve basarsi sulla compartecipazione agli introiti statali e non sui tributi. E' stata fatta così dalla Costituente e non è colpa nostra. Noi volevamo l'autonomia finanziaria, non è stata riconosciuta, lo Stato vuole mantenere intatte le prerogative in campo tributario, le mantenga; ma allora la Regione deve mantenere una determinata equità nel campo tributario perché lo Statuto all'art. 75 prevede che la Regione possa imporre tributi. Dal momento che il cittadino della Regione è già oberato di tributi statali, provinciali, comunali, almeno abbia il diritto -- se la Regione, se quelli che verranno dopo di noi vorranno iniziare una via tributaria, battere una strada di bonifica tributaria -- abbia il diritto di pronunciarsi. Questo è il criterio nostro ben diverso da quello che ha lo Stato, anzi all'opposto di quello dello Stato. Bisogna considerare le situazioni particolari e non le situazioni generali. Ci manterremo nei limiti dei principi enunciati dallo Stato ma non possiamo nei particolari osservare quello che fa lo Stato perché lo Stato ha delle competenze diverse; più vaste, esigenze superiori. Se la competenza tributaria fosse stata nostra allora la Giunta poteva dire: "badate che io ho impostazioni particolari che non possono essere turbate da interventi del referendum,,; m asappiamo che la Giunta ogni anno deve andare a Roma a concludere con gli organi finanziari dello Stato la compartecipazione regionale. E allora avremo ben diritto di dire, se la Regione domani vorrà mettere, per ipotesi, la sopratassa sullo zucchero, sul caffè, dire: badate che paghiamo già allo Stato la tassa sullo zucchero, sul caffè, senza che voi, Regione, ce ne mettiате un'altra. Questo è il significato pratico del referendum, cioè una cosa semplicissima che non coinvolge la politica dei partiti minimamente, ma preserva il cittadino da sgraditissime sorprese. E questo credo che tutti possano accettare perché interessa tutti e non il partito di maggioranza o di minoranza, interessa il cittadino come tale, come lavoratore, come consumatore, come contribuente. Questa è la visione del referendum e non la visione politica, quella la fanno già i partiti. Non vogliamo far diventare democristiano un comunista o viceversa! Vogliamo, se domani la Regione compie un atto di un certo rilievo, poter dire la nostra ragione in sede di referendum. Credo che su questa base tutto il Consiglio possa ritrovarsi senza nessuna difficoltà, perché non è minacciata la consistenza di nessun partito.

ERCKERT (S.V.P.): Der Art. 53 unseres Sonderstatutes sieht vor, daß der Regionalrat ein Gesetz zur Re-

gelung des Volksentscheides erlassen kann. Es handelt sich hier um einen Volksentscheid in dem Sinne, daß das Volk befragt wird, ob ein Gesetz, das vom Regionalrat beschlossen wurde und das bereits in Kraft getreten sein kann, abgeschafft werden soll. Es handelt sich also um eine Einrichtung durch welche die Wähler das Werk ihrer eigenen Gewählten aufheben können. Ein solches Gesetz ist deshalb sehr schwerwiegend und sollte nur ausnahmsweise Anwendung finden, denn im Allgemeinen würde das soviel bedeuten, daß die Wähler sich gegen das Werk ihrer eigenen Erwählten stellen oder diesen zeigen, daß sie einen Irrtum begangen haben, sodaß das Gesetz eben abgeschafft werden muß. Wenn wir es von diesem Standpunkt aus betrachten, dann ist es selbstverständlich auch notwendig darauf zu achten, daß ein derartiges Gesetz nicht zu einem Mißbrauch führt, das heißt, daß man nicht von diesem Gesetz bei jeder Gelegenheit Gebrauch macht, wenn der einen oder anderen Gruppe irgend ein Gesetz einmal nicht paßt. Es ist also erforderlich, daß im Gesetz selbst gewisse Beschränkungen enthalten sind und diese Beschränkungen sind jene die im Art. 75 der Staatsverfassung vorgesehen sind. Ich glaube hier dem Präsidenten des Landesausschusses von Trient im Großen und Ganzen rechtgeben zu können: wir haben hier einige Ausnahmen, das heißt Gesetze, die durch Referendum nicht aufgehoben werden können und das sind praktisch jene, die in der Verfassung im Art. 75 angegeben sind.

Wir haben allerdings noch eine Ausnahme dazu, welche jene Gesetze betrifft, die den Schutz der sprachlichen Minderheiten regelt. Herr RR. Caminiti glaubt, daß nur die im Art. 75 angegebenen Beschränkungen im Regionalgesetz aufgenommen werden können. Ich glaube aber, daß die Region, mit Rücksicht auf ihre besondere Struktur, auch das Recht hat weitere Beschränkungen in ihrem Gesetz aufzunehmen, denn wir haben hier ja eine vollkommen freie primäre Gesetzgebung und der Schutz der Minderheit ist ein Punkt, den wir als deutsche Volksgruppe verteidigen und auf dessen Aufrechterhaltung wir bestehen müssen.

Im Absatz 4 des Art. 1 ist ferner ein Mindestmaß von Beteiligung vorgesehen, genau wie im Staatsgesetz. Auch das ist notwendig, denn sonst könne es eben wirklich zu dem Unfug und zu dem Mißbrauch kommen, daß einige 1000 Wähler ihre Stimme abgeben und ein Gesetz aufheben, das von den Vertretern des Volkes mit einer großen Stimmenmehrheit genehmigt wurde. Aus diesem Grunde hat die Kommission nach langer Beratung diesen Punkt aufgenommen, welcher bestimmt, daß wenigstens die Hälfte der Stimmberechtigten sich an der Wahl beteiligen und von denen wieder mehr als die Hälfte für die Abschaffung eines Gesetzes oder eines Gesetzesteiles stimmen müssen.

Was die Zahl derjenigen Wähler betrifft, die den An-

trag unterfertigen müssen damit überhaupt das Referendum angeordnet werden kann, so haben wir jenen Quotienten genommen, der auch in der Staatsverfassung vorgesehen ist, d. h. ungefähr 1/90 der Gesamtwähler. Ob es nun 7000 sind oder 8000, das soll meiner Meinung nach keine große Rolle spielen, aber im Großen und Ganzen soll die Zahl derjenigen, die das Referendum beantragen ungefähr jenem Verhältnis entsprechen, das in der Staatsverfassung vorgesehen ist.

Der letzte Absatz dieses Art. 1) betrifft schließlich das Referendum wenn es sich um Gesetze handelt die für eine der beiden Provinzen eine besondere Bedeutung haben. Für diesen ist eben auch eine Sicherheitsklausel vorgesehen und zwar, daß in diesem Falle wenigstens die Hälfte der Stimmen aus derjenigen Provinz kommen muß, in welcher das Gesetz eine besondere Bedeutung hat; denn es wäre ja widersinnig wenn ein Regionalgesetz, das für eine Provinz sehr wichtig ist, von der Mehrheit der anderen Provinz abgeschafft werden könnte. Es ist dann auch im Art. 19 ein gleiches Verfahren für die Provinzgesetze vorgesehen.

Ich glaube daher, unserer Gruppe ohne weiteres die Annahme des Art. 1 empfehlen zu können, da auch die Kommission erst nach langem und gründlichem Studium — wir haben die ganzen diesbezüglichen Staatsgesetzentwürfe durchstudiert — zu dieser Fassung gekommen ist. Ich glaube auch nicht, daß dieser Artikel zu einer Rückverweisung des Gesetzes Anlaß geben wird, wie Herr RR. Caminiti glaubt, sondern ich bin der Meinung, daß der Artikel wirklich den allgemeinen Grundsätzen der Staatsverfassung entspricht und nur einige Einschränkungen enthält, die weiter gehen als das Staatsgesetz, die aber in unserer Region mit Rücksicht auf die besondere Lage und mit Rücksicht darauf, daß wir mehrere Volksgruppen haben, erforderlich sind.

CAMINITI (P.S.D.I.): Per fatto personale, perché Erckert mi ha attribuito delle idee che non ho neanche sognato. Gradirei che il Presidente Erckert mi ascoltasse perché possa esprimermi in modo tale da non attribuirmi quanto mi ha attribuito. Egli dice che io avrei sostenuto la incostituzionalità di questo articolo ed il rigetto da parte dello Stato perché sono contenuti alcuni argomenti non previsti dall'art. 75 della Costituzione. Non l'ho né detto né tanto meno pensato, o, se vuole, non l'ho pensato né tanto meno detto. Secondo, lei ha detto che io avrei detto che non si poteva accettare la formulazione in quanto erano incluse delle norme riguardanti la difesa dei gruppi etnici: non l'ho né pensato né detto. Ho detto semplicemente che la Commissione all'art. 1 ha voluto riprendere il contenuto dell'art. 75 della Costituzione, considerando come cogente, come indiscutibile e come normativo il principio per cui un referendum può essere considerato valido se ed

in quanto ci sia la maggioranza degli aventi diritto che partecipino alla votazione, e quindi ha incamerato nella legge regionale tutti i principi limitativi esistenti nell'art. 75. Ho detto allora: o noi consideriamo l'art. 75 come cogente, come norma indiscutibile, ed allora non possiamo allontanarci dall'art. 75 e non possiamo includere altre norme che non sono soltanto quelle della difesa etnica, ma c'è anche quella della legge 7-11-1950, n. 16, quella cioè della costituzione dei comuni, oppure riteniamo che l'art. 75 non sia cogente, che il contenuto dell'art. 75 non sia cogente ed allora possiamo allontanarci, sia includendo queste due norme, quella della legge regionale n. 16 e quella per la questione etnica, sia — qui è il punto — modificando quanto è disposto dall'art. 75 a proposito del quorum dei votanti. Non so se sono riuscito a spiegarmi; io sono per questa seconda tesi, tanto è vero che non ho fatto nessuna eccezione all'inclusione di queste due norme che riguardano la legge regionale n. 16 del 7-11-1950 e la questione della tutela della minoranza linguistica. Non ho fatto e non faccio nessuna eccezione, se no sarei in contraddizione con me stesso. Come abbiamo aggiunto queste nuove norme che non sono nell'art. 75, che considero utili, allo stesso modo possiamo — non dobbiamo! — possiamo modificare il contenuto dell'art. 75 per quello che riguarda la parte del quorum dei votanti, perché la modifica di un articolo non si fa solo quando si riduce o si aumenta il quorum dei votanti ma anche quando si includono nuove norme ed altri argomenti, come qui è stato fatto. Ed allora, signor Presidente, la prego di considerare che la mia tesi è completamente diversa da quella che lei mi attribuiva, non solo, ma tende semmai a dare al Consiglio Regionale poteri maggiori di quelli che si vorrebbero attribuire, non legati al rispetto della norma costituzionale dell'art. 75, che, secondo me, non è invocabile, in quanto la materia che noi contiamo di disciplinare attraverso il referendum regionale è diversa dalla materia che viene regolata e disciplinata dal referendum nazionale, di cui all'art. 75 della Costituzione.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Ringrazio Caminiti perché mi ha spiegato quello che praticamente ho voluto dire, perché non ho detto che lei è contrario a qualche cosa, ho detto solo che...

CAMINITI (P.S.D.I.): Allora è il traduttore!

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): La traduzione tante volte non corrisponde. Ho detto che non dubito che l'art. 75 può essere applicato anche in modo tale che vengano aggiunte altre limitazioni; quindi il nostro pensiero si incontra. Non ho detto nemmeno che lei abbia parlato contro la inclusione delle disposizioni riguardanti la tutela di una minoranza linguistica.

CAMINITI (P.S.D.I.): Così è stato dichiarato in questo momento!

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Ho detto solo che noi questo dobbiamo difendere. Questo è almeno il mio personale punto di vista. Noi possiamo aggiungere all'art. 75 della Costituzione anche altre eventuali limitazioni che sono necessarie nell'interesse della nostra Regione, dove c'è uno stato di cose che non c'è in altra parte del territorio nazionale; quindi in questo caso ci vuole una modifica dell'art. 75.

PRESIDENTE: Sono le ore 12.15, alle ore 12.30 si riprende.

Ore 12,35.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

FORER (S.V.P.): Ich muß gestehen, daß ich kaum ein Gesetz mit so wenig Begeisterung durchgesehen habe wie dieses. Es ist zwar begrüßenswert, daß die Kommission einige Verbesserungen zum Text des 1. Artikels angebracht hat und mit diesen Verbesserungen erkläre ich mich auch zum Großteil einverstanden, jedoch bin ich grundsätzlich dafür, daß man dieses Gesetz, wie es vorliegt, jetzt nicht annehmen sollte. Vor allem möchte ich darauf hinweisen, daß wir innerhalb der Region nicht allzu viele Gesetze gestartet haben; noch viel schlechter schaut es in den zwei Provinzen aus. Wenigstens wir in der Provinz Bozen befinden uns in einer Lage, daß wir uns sagen müssen, wir haben kaum in einem Jahr ein Gesetz erlassen, das eine gewisse institutionelle Bedeutung hat.

Ich glaube nicht, daß es beim Volke einen guten Eindruck macht, wenn wir ein Referendum-Gesetz erlassen, bevor wir uns entschlossen haben, die gesetzgebende Tätigkeit intensiver zu gestalten, bevor wir erreicht haben, daß die Kompetenzen, besonders in der Provinz, auf dem gesetzgebenden Gebiet in größerem Ausmaße durchgeführt sind.

Es ist aber nicht nur dieser Grund, der mich dazu bewegt, gegen das Gesetz zu stimmen; im Art. 54 des Statutes steht geschrieben, daß die Region die Zuständigkeit hat, ein Gesetz über das Referendum zur Abschaffung der Provinz- und der Regionalgesetze zu erlassen. Es ist nicht das erstmal, daß jemand behauptet, im Autonomiestatut seien viele Absurditäten und Widersinne enthalten. Ich muß sagen, ich finde es einfach widersinnig, daß die Region die Zuständigkeit hat, in Bezug auf die Provinzgesetze ein Referendumgesetz zu erlassen. Wir wissen, die Provinz ist verfassungsmäßig auf gleicher Ebene wie die Region. Ich glaube, es wäre eine selbstverständliche Forderung der Autonomie der Provinz, daß die Provinz selbst, d. h. die gesetzgebende

Körperschaft der Provinz, dieses Gesetz erlassen müßte. Es wäre, kommt mir vor, eine selbstverständliche Forderung der Autonomie der Provinz. Leider ist im Art. 53 bestimmt, daß die Region das Referendumgesetz auch in Bezug auf die Provinzialgesetze machen darf. Da wir aber alle einsehen, daß ein Widersinn ist, so möchte ich den Regionalrat ersuchen, daß er wenigstens darauf verzichte, das Gesetz über das Referendum in Bezug auf Regionalgesetze mit dem in Bezug auf Provinzialgesetze gleichzeitig in einem Gesetz zu erlassen.

Die Bestimmung im Art. 53 läßt dieses Problem jedenfalls offen. Wir sind nicht gehalten, ein einziges Gesetz zu erlassen, das sich auf das Referendum der Regionalgesetze und der Provinzialgesetze bezieht. Deswegen glaube ich und besonders aus dem Grunde, weil der Artikel an und für sich ja widersinnig ist, weil der Artikel die Autonomie der Provinz irgendwie aushölet, sollte man auf jeden Fall zwei gesonderte Gesetze erlassen. Das gilt im allgemeinen in Bezug auf beide Provinzen, auf die Provinz Trient wie auch auf die Provinz Bozen; sie hätten beide ein Anrecht dieses Referendumgesetz selbst zu erlassen, wenn der Art. 53 nicht bestünde. Aber für die Provinz Bozen ist noch ein besonderer Grund vorhanden, daß wir vor der Erlassung eines solchen Gesetzes erst die Probleme eingehender studieren; und ich möchte sogar behaupten, es wäre seitens des Regionalrates eine Wiedergutmachung der Bestimmung des Art. 53, wenn er an die Provinzialräte herantreten und die beiden Landtage ersuchen würde, sie selbst sollten eine mehrheitlichen Beschluß in Bezug auf ein solches Gesetz erlassen, der dann als Vorschlag der Region, dem Regionalassessor oder dem Regionalausschuß vorgelegt werden könnte.

Aus diesem Grunde bin ich auf jeden Fall dagegen, daß wir ein einziges Gesetz erlassen, das Regionalgesetze und Provinzialgesetze in einen Topf wirft.

Zum Art. 1) hätte ich einige Fragen zu stellen und einige Bemerkungen zu machen. Vor allem — und ich habe bereits einen diesbezüglichen Abänderungsvorschlag eingebracht — finde ich es nicht notwendig, bzw. finde ich es vollständig überflüssig, daß im 2. Absatz, letzte Zeile, das Wort „o provinciali“ steht. Im ersten Absatz ist auch nicht die Rede von der Provinz und im zweiten sollte infolgedessen davon auch nicht die Rede sein, schon deswegen, weil im Art. 19 von den Provinzialgesetzen die Rede ist und der Art. 19 vorsieht, daß alle Bestimmungen auch für die Provinzgesetze gelten. Deswegen habe ich den Vorschlag eingebracht, daß man die zwei Worte „o provinciali“ im 2. Absatz des 1. Artikels wegläßt. Jedoch möchte ich den Präsidenten der Kommission fragen: glaubt er, daß wir in unseren Rechten als Minderheit und als Volksgruppe geschützt sind, wenn der letzte Satz im 2. Absatz dieses Artikels drinnen steht? Ich möchte da im besonderen

die präzise Frage stellen: wer hat das Recht zu entscheiden, ob ein bestimmtes Gesetz oder eine einzelne Bestimmung eines Gesetzes sich auf den Schutz der völkischen Minderheit bezieht? Wenn diese Entscheidung der Regionalrat haben sollte, so müßte bei jedem Gesetz vom Regionalrat eigens festgelegt werden: dieses Gesetz bzw. diese Bestimmung kann nicht unter das Referendum fallen, weil es sich hier um den Schutz einer völkischen Minderheit handelt. Sollte nicht der Regionalrat sondern das Gericht zuständig sein, so glaube ich mit Recht Bedenken zu haben, daß mit dieser Formulierung die Rechte der Volksgruppe nicht geschützt sind, daß bei dieser Formulierung eine Entscheidung auch gegen unseren Willen getroffen könnte, daß ein Gesetz bzw. eine Bestimmung eines Gesetzes dem Referendum unterworfen wird, obwohl wir der Ansicht sind, daß es sich hier um eine Bestimmung beziehungsweise um ein Gesetz zum Volkstumsschutz handelt. Ich möchte nur diese Frage stellen und allenfalls ersuchen, vielleicht eine bessere, eine genauere Formulierung zu finden.

Die gleiche Frage hätte ich in Bezug auf den letzten Absatz dieses Artikels zu stellen. Hier ist auch die Rede von einer Ermessensentscheidung. Irgend jemand muß entscheiden, ob ein Gesetz sich hauptsächlich auf eine Provinz bezieht oder nicht. Auch hier möchte ich die gleiche Frage aufwerfen: wem steht das Recht zu, diese Entscheidung zu treffen? Ich stelle mir vor, nach der Meinung der Kommissionsmitglieder sei dieses Recht dem Gericht anheimzustellen, obwohl ich der Überzeugung bin, daß die Auslegung des Gesetzes nach wie vor in den Händen des Regionalrates gelegen ist.

Aus all diesen Gründen möchte ich die Herren Regionalräte ersuchen, daß man jetzt die Gelegenheit benützt, die weitere Diskussion abubrechen, die Debatte und die Entscheidung über das Gesetz von der Tagesordnung abzusetzen, um das Problem eingehender zu studieren, und im besonderen auf jeden Fall zwei gesonderte Gesetze einzubringen: eines in Bezug auf Regionalgesetze und ein zweites in Bezug auf Provinzialgesetze. Da möchte ich nochmals den Regionalrat, besonders auch den Präsidenten des Regionalausschusses, ersuchen, wenn auch ein solches Gesetz eingebracht wird, er sollte darüber abstimmen lassen, ob der Regionalrat es nicht für gut hält, daß in diesem besonderen Falle die Region an die zwei Landtage herantreten sollte mit dem Ersuchen, sie sollten selbst ein Gesetz ausarbeiten und als Vorschlag der Region vorlegen.

PRÄSIDENT: Was die erste Frage des RR. Forer betrifft, so möchte ich nur bemerken, daß die Möglichkeit ein eigenes Regionalgesetz zu erlassen, mit dem das Referendum für die Abschaffung der Provinzgesetze geregelt wird, ohne weiteres besteht. Der Regionalrat kann entscheiden, daß in diesem Gesetz nur die Volks-

befragung über Abschaffung von Regionalgesetzen behandelt werde und nicht auch die Volksbefragung über Abschaffung von Provinzgesetzen. Eine solche Entscheidung kann der Regionalrat natürlich treffen, jedenfalls ist laut Statut der Regionalrat auch für die Abschaffung von Provinzgesetzen zuständig. Ihr Vorschlag also, daß mit einem Gesetz die Abschaffung der Regionalgesetze geregelt werden soll und mit einem separaten Gesetz die Abschaffung der Provinzgesetze, kann ohne weiteres angenommen werden. Man kann also diese zwei Sachen auch getrennt behandeln; es muß nicht sein, daß beides im gleichen Gesetz geregelt wird.

Was Ihre zweite Frage betrifft und zwar wer über die Fälle entscheidet, die in den letzten Zeilen des 2. Absatzes und im letzten Absatz des Art. 1 vorgesehen sind, so gibt darüber der Art. 5 die Antwort, welcher sagt: „Der Präsident des Appellationsgerichtshofes von Trient bestimmt innerhalb von 2 Tagen nach der Vorlegung des Antrages auf Volksbefragung eine Abteilung des Gerichtshofes, welche die Befugnisse eines „Zentralamtes für das Volksreferendum zur Abschaffung von Regionalgesetzen des Trentino-Tiroler Etschlandes“ übernimmt. Unmittelbar nach Bildung des Zentralamtes überprüft dasselbe den Antrag auf Volksbefragung und, wenn es ihn als unzulässig hält, weil der Vorschlag im Widerspruch mit den Bestimmungen der Verfassung oder des Regionalstatutes“ — und hier hat die Kommission hinzugefügt: „oder des vorliegenden Gesetzes“ — steht, erklärt mit eigener Verordnung den Antrag als unzulässig.“ Also: Diese Sektion des Appellationsgerichtshofes von Trient entscheidet ob auf Grund dieses Gesetzes ein Vorschlag für Volksbefragung angenommen werden kann oder nicht. Ferner steht noch: „Gegen diese Verordnung kann auch nur von einem Unterzeichner des Antrages auf Volksbefragung Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof eingereicht werden. Der Rekurs muß binnen 10 Tagen nach Veröffentlichung der Verordnung an der Anschlagtafel des Appellationsgerichtshofes und im Amtsblatt der Region hinterlegt werden“.

Das ist die Lösung die das Gesetz vorsieht. Man kann allerdings auch anderer Meinung sein, aber im Gesetz ist eben diese Lösung vorgesehen.

Siccome all'ultimo comma si dice: „Perché una richiesta di referendum concernente l'abrogazione di una legge regionale che riguarda prevalentemente una delle due Provincie sia accolta, è necessario che almeno la metà delle firme richieste provenga dalla Provincia interessata,“, Forer chiede chi decide in merito a questa disposizione. Cioè, quando una legge parla della tutela o contiene delle disposizioni che valgono per la tutela delle minoranze linguistiche e quando si tratta di leggi che interessano soprattutto la Provincia, chi decide in merito? Ho detto che la decisione spetta all'ente previsto all'art. 5 della legge stessa, cioè all'Ufficio

centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali del Trentino-Alto Adige. Poi a Forer ho risposto che nulla vieta a noi che in questa legge si tratti solo del referendum per l'abrogazione di leggi regionali e che con apposita legge del Consiglio Regionale venga trattata l'abrogazione delle leggi provinciali. Solamente la competenza è, a torto o a ragione, della Regione; nulla vieta però che questa legge parli solo di abrogazione di leggi regionali, ed una seconda legge separata, sempre fatta dal Consiglio Regionale, parli dell'abrogazione delle leggi provinciali; è una questione che deve decidere il Consiglio.

CAMINITI (P.S.D.I.): Mi pare che Forer aveva fatto un'altra proposta, aveva detto che bisogna far studiare la legge dai due Consigli Provinciali, ed una volta raggiunto l'accordo di passare alla discussione di questa legge sul piano regionale. Aveva chiesto una sospensione della discussione ed un rinvio.

PRESIDENTE: Ma questo è stato tradotto dal traduttore, io ho risposto solo a Forer in quanto mi ha fatto una domanda.

CAMINITI (P.S.D.I.): Ma non ha risposto a questa sua richiesta.

PRESIDENTE: Non ha interpellato me.

CAMINITI (P.S.D.I.): Forer è vivo...

PRESIDENTE: Ha chiesto che delle leggi provinciali non si parli qui, ma che prima i Consigli Provinciali ne discutano per dare un preciso indirizzo al Consiglio Regionale, quando si tratterà di questo. Comunque non sono domande che vanno rivolte a me. Se sono delle proposte vere e proprie le metterò ai voti.

FORER (S.V.P.): Unsere Geschäftsordnung sieht vor, daß man ein Gesetz für verworfen erklärt, wenn die Mehrheit nicht dafür ist, daß man zur Diskussion und Abstimmung der einzelnen Artikel übergeht. Leider war ich zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend und ich glaube der erste Artikel steht bereits zur Diskussion und so habe ich laut Geschäftsordnung nicht mehr die Möglichkeit, diesen Vorschlag einzubringen.

PRÄSIDENT: Sie haben diese Möglichkeit. Die Geschäftsordnung sieht vor, daß ein Gesetz als zurückgewiesen gilt, falls die Mehrheit sich nach der Generaldebatte gegen den Übergang zur Debatte über die einzelnen Artikel ausspricht. Die Möglichkeit aber, den Aufschub der Diskussion bis zu einer späteren Session zu beantragen, ist immer gegeben.

Forer dice che non è possibile chiedere il rinvio della legge in quanto questa possibilità il regolamento gliela dava solo nel momento in cui il Consiglio ha votato per alzata di mano di passare alla discussione degli ar-

ticoli. Io però gli ho fatto rilevare che la sospensione può essere fatta, basta che il Consiglio la decida.

SCOTONI (P.C.I.): E' proprio vero che mi dà la parola? Non mi fa alzare la mano per la quinta volta inutilmente? Se mi alzo posso parlare? ...

PRESIDENTE: Prima ho dovuto chiarire che cosa è avvenuto tra Forer e me. Adesso tocca a lei.

SCOTONI (P.C.I.): Adesso si può? Desidero saperlo per non continuare su e giù; dopo mangiato specialmente non è igienico! ...

Ci sarebbe molto da dire, secondo me, sul fatto se sia obbligatorio o meno l'applicare l'art. 75 così come è. Il cons. Caminiti ne ha parlato e anch'io nella relazione avevo cercato di dire qualche cosa, non tanto qualche cosa di mio, avevo portato l'autorità di uno studioso in materia che ha pubblicato una memoria su questo argomento in una pregevole raccolta di studi sulla Costituzione, quella diretta da Calamandrei, e pensavo che la questione fosse abbastanza chiara. Sembra invece che non lo sia, anzi sembra che vi sia una tesi contrastante. Non mi sembra però necessario insistere su questo argomento; che lo si possa o non lo si possa fare ha ben scarso rilievo quando non lo si vuol fare. Siccome la maggioranza degli intervenuti finora ha manifestato la intenzione che anche se si potesse scostarsi dall'art. 75 non è il caso per quanto riguarda la richiesta del quorum, è inutile discutere se lo si possa fare. Certo vi sarebbe da osservare una certa incongruenza: quando si mettono delle limitazioni che nell'art. 75 non ci sono e quando però si dice che questo art. 75 non si può modificare, è un tabù. Comunque, visto che la maggioranza ritiene necessario che ci sia il quorum, è inutile dibattere il problema se sia necessario o no perché c'è l'art. 75. Per quanto riguarda l'osservazione fatta da Forer, intanto lo avviso di una cosa: alla Regione non solo è attribuita la facoltà di fare referendum provinciali, ma è attribuita la facoltà dell'ordinamento delle Provincie, che è qualche cosa di più. Adesso Forer non c'è e naturalmente queste cose ci sarà l'opportunità di ripeterle altre volte. Il progetto l'ho presentato 16 mesi fa, la relazione della Commissione è stata presentata due mesi fa, durante tutto questo periodo non hanno sentito il bisogno di presentare emendamenti o controproposte od altro, quando si fa la discussione generale non domandano la parola, si passa a discutere gli articoli e non domandano la parola, leggono le prime cinque righe del primo articolo e viene in mente che bisognava fare tutto diverso! Si parla dell'articolo, quello che ha letto il Presidente del Consiglio, di come c'è un ufficio elettorale centrale per guardare se il referendum è ammissibile o no, se si può anche fare il ricorso alla Corte costituzionale, come niente fosse! Forse quando si arriverà lì allora ci si accorgerà! ... Non veniamo a

porre questi problemi, come non veniamo a dire che la legge abrogativa sul referendum è inutile perché ci sono poche leggi! Allora si potrebbe dire: la Corte costituzionale è inutile finché non ci sarà una legge anticostituzionale. Perciò il Parlamento, nel momento in cui avrà coscienza di aver fatto una legge anticostituzionale farà la Corte costituzionale; ma se ha la coscienza di fare una legge anticostituzionale non la farà! ...

CAMINITI (P.S.D.I.): Speriamo!

SCOTONI (P.C.I.): E se vuol fare una legge anticostituzionale allora è proprio la volta che non fa la Corte, è tanto evidente.

Concludo ripetendo che, visto che non si tratta di vedere se si può o no derogare dall'art. 75, ma non si vuole derogare, la questione su questo punto mi sembra che sia inutile farla e propongo perciò che si vada avanti.

PRESIDENTE: "I sottoscritti Consiglieri chiedono di rinviare l'ulteriore discussione del disegno di legge "Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali,, ad una seduta posteriore del Consiglio Regionale,,. Prima di iniziare la discussione degli emendamenti proposti è necessario che il Consiglio decida sulla richiesta.

PARIS (P.S.D.I.): Si può sapere il perché di questa richiesta?

PRESIDENTE: L'ha spiegato. Lei non c'era qui.

PARIS (P.S.D.I.): Sì che c'ero!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Vorrei pregare i proponenti di non insistere in questa proposta. Noi abbiamo un testo di legge che nella sua formulazione può essere discusso; vi sono punti di divergenza fra il testo originale ed il testo della Commissione, ma non possiamo dire che il tema non sia stato esaminato, né possiamo pensare che sia necessario sentire i Consigli Provinciali prima che il Consiglio Regionale si pronunci. E' una legge regionale e dobbiamo provvedere con legge regionale; lo Statuto impone questo, e dobbiamo poter fare questo esercizio indipendentemente da preventive consultazioni con i Consigli Provinciali, altrimenti ogni volta che può venire in discussione qualche tema di specifico interesse delle Provincie dovremmo ricorrere a questo metodo. Non creerei questo precedente. Esaminiamo, discutiamo in merito come stiamo facendo, arriviamo alla votazione che, per parte mia, almeno per il testo proposto dalla Commissione, può essere positiva. Vi pregherei di non insistere.

DAEVIT (D.C.): La richiesta di Forer è un ordine del giorno, una mozione o che cosa?

PRESIDENTE: Non è un ordine del giorno, con il

quale si chiede di passare al successivo punto dell'Ordine del giorno, perché in questo caso la materia non verrebbe più trattata. Si chiede semplicemente di sospendere la discussione...

DEFANT (P.P.T.T.): Allora è una mozione.

PRESIDENTE: ...per trattarla...

DEFANT (P.P.T.T.): Perché ai termini del regolamento...

PRESIDENTE: ...per riprenderla un'altra volta, e questo può...

CAMINITI (P.S.D.I.): E' una mozione d'ordine.

PRESIDENTE: ...essere richiesto quando il Consiglio è d'avviso che la materia non è preparata o non è studiata sufficientemente. Il Consiglio è sempre libero di dire: "rimandiamola ancora alla Commissione dando nuove direttive e rimettiamo la discussione a un'altra volta,,. Questa cosa può essere richiesta.

NARDIN (P.C.I.): Pregherei di specificare su quale articolo del regolamento può basare una proposta del genere.

PRESIDENTE: Nessuno.

NARDIN (P.C.I.): E allora non è proponibile!

PRESIDENTE: Non esiste regolamento al mondo che preveda tutti i casi! Non è detto che se il regolamento non prevede questa forma non la si possa accettare. La cosa può essere votata senz'altro in ogni momento. E' posta ai voti la proposta preletta di sospendere la discussione sul progetto di legge.

RAFFAELLI (P.S.I.): Volevo la parola.

PRESIDENTE: Ho chiesto prima chi voleva la parola. — La proposta è respinta.

Adesso leggo gli emendamenti per portare un po' di ordine nella discussione dell'art. 1.

Al 1. comma dell'art. 1 non è stato presentato alcun emendamento.

Al 2. comma sono stati presentati alcuni emendamenti; uno, a firma Defant, Menapace e Pruner, che chiede di stralciare le prime due frasi del secondo comma e sostituirle con il seguente testo: "Non è ammesso il referendum per le leggi del bilancio, mentre potranno formare oggetto di referendum i tributi regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi che disciplinano i referendum locali o ne sanzionano i risultati relativi,,. Il testo dovrebbe sostituire le prime due proposizioni del 2. comma.

Emendamento proposto da Forer, Schatz e Pupp, per stralciare le parole "o provinciali,, alla quart'ultima riga: la motivazione è già stata data, perché al pri-

mo comma si parla di leggi regionali e non provinciali; questo è sfuggito anche alla Commissione, perciò chiedono di togliere le parole "o provinciali,,. Sarà nella discussione dell'art. 19 che noi dovremo decidere se in questa legge sarà prevista l'abrogazione delle leggi provinciali o meno.

Altro emendamento, a firma Nardin, Vinante, Scotoni, Raffaelli, per sostituire il testo "Infine non è ammesso il referendum... ecc.,, con il seguente: "Infine non è ammesso il referendum per disposizioni contenute in leggi regionali o provinciali riguardanti la tutela di una minoranza etnica,,. Consiste nel prevedere le disposizioni contenute, non le leggi come tali.

Poi c'è un emendamento al 4. comma, a firma Caminiti, Mognoni, Paris, sostitutivo, del seguente tenore: "purché abbia partecipato alla votazione il 25% degli aventi diritto,,.

Poi un emendamento che riguarda il penultimo comma, anzi due emendamenti al penultimo comma.

AMONN (S.V.P.): Ho già dimenticato il primo... (*ilarità*).

PRESIDENTE: Un emendamento, a firma Caminiti, Mognoni, Paris, propone di sostituire "8.000 elettori,, con "5.000 elettori,,.

Un altro, a firma Vinante, Raffaelli, Scotoni, Nardin, propone di sostituire "ottomila,, con "seimilacinquecento,,.

Questi sono gli emendamenti presentati fino adesso all'art. 1. Prego i Consiglieri di cominciare a discutere questi emendamenti e possibilmente al 2. comma per andare a discutere gli emendamenti al 4. comma e al 5. comma, perché sono indipendenti l'uno dall'altro.

C'è un altro emendamento al 4. comma, a firma Nardin, Vinante, Raffaelli, soppressivo delle parole "purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,,.

Prego di cominciare con la discussione degli emendamenti al 2. comma altrimenti non ci comprenderemo più. Gli emendamenti al 2. comma sono: stralciare le parole "o provinciali,, a firma Forer-Schatz, Pupp. Poi parleremo degli altri.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Ich werde für diesen Abänderungsvorschlag stimmen und zwar deswegen, weil der zweite Absatz nicht mit den anderen Absätzen koordiniert ist, da die darin enthaltenen Worte „oder Provinzgesetze“ auch im ersten Absatz enthalten sein müssten und ferner weil die Frage, ob in diesem Gesetz auch die Provinzgesetze einbezogen werden sollen, grundsätzlich im Art. 19 geregelt wird.

PRESIDENTE: L'Assessore ha detto che è d'accordo con questo emendamento in quanto nel primo com-

ma non si parla di leggi provinciali. Inoltre egli non vuole con la parola "provinciali,, pregiudicare la discussione che ci sarà sull'art. 19.

CAMINITI (P.S.D.I.): Signor Presidente, credo che dovremo immediatamente togliere d'imbarazzo Benedikter anche perché, data la nostra sensibilità, il suo imbarazzo può diventare anche il nostro e questo si può fare, credo, immediatamente con l'aggiunta di una parola, cioè aggiungendo "e provinciali,, al 1. comma dell'articolo che ancora abbiamo in discussione. Le presento l'emendamento. E' un emendamento aggiuntivo, che in questo momento Mognoni vi presenta, con cui si dice al primo comma "di un referendum popolare abrogativo di leggi regionali e provinciali o di singole disposizioni in esse contenute,,. Così, vede che siamo tanto buoni da evitare simili disturbi e patemi d'animo all'Assessore Benedikter...

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Grazie!

PRESIDENTE: Solo vorrei dire ai presentatori dell'emendamento che questa è una delle ragioni che il dr. Benedikter adduce, appunto perché non vuole pregiudicare l'art. 19.

CAMINITI (P.S.D.I.): Questo non lo aveva detto.

PRESIDENTE: Sì, l'ha già detto molto chiaramente.

CAMINITI (P.S.D.I.): Comunque, riduciamo a metà le preoccupazioni...

PRESIDENTE: Si propone di aggiungere "regionali e provinciali,, al primo comma. Chi è d'accordo con l'emendamento, a firma Caminiti, Mognoni, Nardin, è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto con 16 voti contrari, 12 favorevoli, 5 astenuti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Su che cosa chiede la parola?

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando la parola sul primo emendamento.

PRESIDENTE: Il regolamento vieta di prendere la parola su una decisione già presa.

RAFFAELLI (P.S.I.): Su una decisione da prendersi! Ho ascoltato molto attentamente le argomentazioni favorevoli a tutte le forme anche comunali, anche familiari di referendum da parte del cons. Defant e mi sono orientato molto anche su queste sue argomentazioni; però non ho capito la ragione per cui Defant abbia votato contro l'ammissione al referendum delle leggi provinciali e vorrei pregare il cons. Defant di illuminarmi sulle ragioni di questo suo voto contrario per potermi orientare eventualmente nelle decisioni da prendere.

PARIS (P.S.D.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Dov'è il suo posto?

PARIS (P.S.D.I.): Ha ragione, il regolamento lo prevede. Il numero che lei ha enunciato di favorevoli, contrari ed astenuti non corrisponde al numero dei presenti.

PRESIDENTE: Ho già detto che non hanno votato alcuni, è successo già un'altra volta.

PARIS (P.S.D.I.): Lei stamane ha adottato un nuovo sistema di valutazione. Perciò domando quale sia il sistema che deve essere adottato costantemente perché su argomenti diversi non si può adottare un sistema diverso di valutazione dell'espressione del voto da parte del Consiglio: o l'uno o l'altro.

PRESIDENTE: Il sistema adottato stamane era un sistema sbagliato, questo è il sistema giusto...

PARIS (P.S.D.I.): Allora faccio onore alla sua sincerità.

PRESIDENTE: ...perché non mi ero accorto che due non hanno votato.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ed allora correzione!

PRESIDENTE: Ed allora mettiamo a verbare 13 e 16. Al secondo comma è posta ai voti la proposta di eliminare la parola "o provinciali,,.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Per una breve illustrazione. La legge reca il titolo "Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali,,. Segue il capo I. che reca il titolo "Referendum per l'abrogazione delle leggi regionali,, tratta solo di leggi regionali; segue il capo II.: "Referendum per l'abrogazione di leggi provinciali,,. Quindi la legge è ben ordinata nel senso che tratta nella prima parte dell'abrogazione di leggi regionali e nella seconda parte dell'abrogazione di leggi provinciali. Credo che per ragioni di sistema si possa essere d'accordo nel togliere, nel sopprimere l'inciso "o provinciali,, senza pregiudicare la discussione e la decisione dell'art. 19, che è quello che tratta delle leggi provinciali.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: maggioranza favorevole, 1 contrario, 8 astenuti.

Pongo in votazione l'emendamento di Defant che riguarda la prima parte del secondo comma e poi lo emendamento Nardin-Raffaelli che riguarda la seconda parte del comma.

Emendamento Defant - Menapace - Pruner, sostitutivo del primo e secondo periodo, con "Non è ammesso il referendum per le leggi del bilancio, mentre potranno formare oggetto di referendum i tributi regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi che disciplinano i referendum locali o ne sanzionano i risultati relativi,,.

MENAPACE (Indipendente): Brevemente dirò che ho messo la firma a questo emendamento per coerenza, perché ritengo che sia giusto che, escluse le leggi sul bilancio, il popolo possa essere chiamato ad esprimersi su leggi tributarie che la Regione volesse promuovere, e, quanto al secondo comma, mi sembra comprensivo, anzi è comprensivo della particolare citazione che qui si fa della legge 7-11-1950 n. 16 e di qualunque altro provvedimento che venisse a disciplinare la materia di referendum locale; e quindi la dizione: "non è ammesso il referendum per le leggi che disciplinano i referendum locali,, è più estensiva. Queste le ragioni per cui ho messo la firma all'emendamento.

DEFANT (P.P.T.T.): L'emendamento ha lo scopo di non caricare eccessivamente il contribuente regionale o quanto meno di dare al contribuente regionale un'arma di difesa contro un eventuale indirizzo tributario della Regione, la quale deve porre il centro di gravità finanziaria sull'art. 60; questo lo ha voluto la Costituzione, io l'ho accettato, credo che tutto il Consiglio l'ha accettato. Quindi l'alimentazione finanziaria deve avvenire attraverso accordi fra l'autorità regionale e l'autorità statale; se la Regione, che ha la competenza, dovesse seguire la via tributaria, almeno che i cittadini abbiano la possibilità di impugnarla attraverso il referendum, perché pagano già i contributi statali, comunali e provinciali. Quindi è più che giustificato il referendum in questa materia.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: 3 favorevoli, respinto a maggioranza.

Emendamento che sostituisce l'ultima frase del secondo comma, a firma Nardin - Raffaelli - Vinante - Scotoni: "Infine non è ammesso il referendum per disposizioni contenute in leggi regionali o provinciali riguardanti la tutela di una minoranza linguistica,,. Ora qui l'emendamento consiste nel parlare delle disposizioni contenute nelle leggi.

Ho una sola osservazione da fare: in questo emendamento si parla di leggi regionali "o provinciali,,. Il Consiglio ha già scartato la parola "o provinciali,, , perciò i proponenti devono modificare la loro proposta.

NARDIN (P.C.I.): Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE: Allora al secondo comma non ci sono più emendamenti.

CAMINITI (P.S.D.I.): Sì, quello che abbiamo mandato adesso.

PRESIDENTE: Emendamento, a firma Caminiti - Paris - Molignoni, per abrogare le seguenti frasi: "Egual-

mente non è ammesso il referendum per le leggi regionali emanate a sensi della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16. Infine non è ammesso il referendum per leggi regionali o provinciali o per disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una maggioranza linguistica,,.

CAMINITI (P.S.D.I.): Credo che troverete conseguente e logico questo nostro atteggiamento. Abbiamo detto stamane, iniziando la discussione su questo tormentato art. 1, che per noi la situazione è questa: o lo art. 75 è valido ed è cogente in pieno e allora bisogna riportarne i principi integralmente senza modificarlo in alcun modo e modificarlo è per noi anche aggiungere delle norme che in esso articolo non sono contenute né previste, oppure si pensa di modificarlo aggiungendovi delle norme che noi condividiamo come quelle di cui stiamo discutendo, ma allora questa modifica non può essere limitata solo a quelle materie che interessano la maggioranza ma deve essere estesa ad altre materie, cioè dovrebbe essere accettato il principio della riduzione del quorum, di cui al terz'ultimo comma dell'articolo primo. Ora noi attendevamo, dopo questa impostazione molto coerente e chiara che avevamo dato, attendevamo una risposta dalla Giunta, che non abbiamo avuto; e dopo la risposta della Giunta avremmo potuto regolarci, perché capisco che se presentiamo in questo momento questo emendamento non sappiamo che cosa avverrà e quale sorte potrà avere il nostro successivo emendamento a proposito della maggioranza degli aventi diritto. Abbiamo presentato un emendamento in cui si chiede, invece della maggioranza degli aventi diritto, "del 25% degli aventi diritto,, ed era uno degli argomenti posti in discussione, ma non avendo avuto la possibilità di conoscere il pensiero della Giunta, e supponendo che l'emendamento non venga accolto, abbiamo dovuto presentare questo emendamento. Dico "abbiamo dovuto,, perché preferiremmo che la legge rimanesse con queste indicazioni, purché venisse accolta la nostra richiesta di portare al 25% degli aventi diritto la maggioranza prevista al 4. comma dell'art. 1. Se una assicurazione ci viene data in tal senso noi ritireremo questo emendamento, perché pensiamo che o si considera costituzionale l'art. 1 con la variazione che esso contiene all'art. 75 o non si considera. Se l'aggiungere l'esclusione del referendum sulle leggi regionali che costituiscono separazione dei comuni, se l'aggiungere che le disposizioni contenenti in qualche modo la tutela delle minoranze linguistiche può accordarsi con l'art. 75, non vedo perché non si possa considerare d'accordo con l'art. 75 la modificazione che abbiamo chiesto con il nostro emendamento.

Quindi, concludo questa mia modesta chiarificazione ed illustrazione dell'emendamento auspicando che da parte della Giunta venga data una risposta a quella

che era la nostra impostazione fondamentale, secondo la quale l'art. 75 non può e non deve essere invocato, in quanto, variando la materia alla quale il referendum si riferisce in sede regionale ed essendo cioè questa materia diversa da quella alla quale si riferisce il referendum nazionale, è possibile al Consiglio Regionale di determinare, con propria legge, l'esercizio del referendum, e di modificare il quorum di cui al 4. comma dell'articolo 1.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Il cons. Caminiti vuole conoscere il pensiero della Giunta non tanto su questo comma, quanto...

CAMINITI (P.S.D.I.): Già.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): ...sul successivo comma di questo art. 1 della legge. Vorrei dire al cons. Caminiti che il disegno di legge è un disegno di legge di iniziativa consiliare. La Giunta non dovrebbe essere provocata a dare pensieri propri; qui diventiamo tutti Consiglieri ed esprimiamo tutti il pensiero come Consiglieri. Ad ogni modo credo di poter dire senz'altro quanto avrei già detto se la discussione non fosse andata come è andata.

Già prima dell'interruzione avevo chiesto la parola desiderando chiarire il mio pensiero, che credo sia il pensiero un po' di tutti i colleghi della Giunta, su questa discussione fondamentale della legge, e tutte le altre disposizioni che seguono non presteranno il fianco, tolta qualche precisazione migliore che potrà avvenire all'art. 19, non presteranno il fianco a grandi discussioni. Si è detto che nell'intendimento dei proponenti e in quello che dovrebbe essere l'intendimento del Consiglio, questa legge tende a dare vita ad un istituto eminentemente democratico: la possibilità per il cittadino di farsi promotore di un'abrogazione della legge regionale. Questo è il tema sul quale siamo chiamati a legiferare e non in genere il diritto di referendum per atti amministrativi o di iniziativa o altre soluzioni, ma per la abrogazione di leggi regionali. Precisato così il tema mi pare che dobbiamo chiederci quali sono i limiti della nostra facoltà legislativa in un tema del genere. Dobbiamo porci questa domanda, come se l'è posta il proponente, come l'ha accostata il Presidente della Giunta Provinciale Albertini, come l'ha più ampiamente illustrata il cons. Caminiti, che per ultimo ha parlato di questo argomento, ma che appunto essendosi più largamente diffuso, mi dà più facilmente modo di chiarire il mio pensiero. Caminiti ha posto la questione in questi termini: l'art. 75 della Costituzione è cogente in tutte le sue disposizioni o no? A me sembra che la questione non vada posta in questi termini, perché non si tratta di sapere se tutte le disposizioni dell'art. 75 siano cogenti per la nostra legislazione; si tratta di sapere se qualcuna di quelle disposizioni contiene un principio

dell'ordinamento giuridico dello Stato che dobbiamo rispettare, non essendovi alcun dubbio che legiferando dobbiamo rispettare i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Questa è la domanda da porsi, e non se tutte le disposizioni dell'art. 75 sono cogenti, domanda alla quale risponderei subito di no, non sono tutte cogenti; immagini per esempio la disposizione che vuole 500 mila firme per chiedere l'abrogazione della legge! Evidentemente non è applicabile alle Regioni, non abbiamo qui 500 mila elettori.

RAFFAELLI (P.S.I.): Dovremmo fare una campagna demografica apposta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Dovremmo fare una campagna demografica apposta, ma anche quella opererebbe a distanza di tempo e sarebbe una dilazione nel tempo di un tema che può essere attuale. Quindi non cogente. C'è qualcuna di queste norme che può avere in sé la natura di un principio dell'ordinamento giuridico dello Stato? A mio modo di vedere sì ed è proprio quella che è contenuta nel quarto comma, là dove si dice che "la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi...". Si è voluto affermare il principio che per abrogare una legge occorra una notevole partecipazione della volontà popolare, perché l'atto che si tratta di compiere è un atto di fondamentale importanza e perché la volontà popolare è veramente sovrana in quanto non c'è più la necessità di intervento di un organo legislativo per arrivare alla abrogazione di quella legge. Io vedo in questo la volontà del legislatore costituente di dare all'istituto del referendum abrogativo la portata di un atto veramente impegnativo e solenne e circoscriverlo con determinate cautele di un minimo prestabilito di partecipazione alla votazione e un minimo di voti.

Quindi la questione giuridica c'è e va affrontata e risolta, e per conto mio la risolverei in questo senso, convinto come sono che questa è proprio la portata, lo spirito e la portata di quell'art. 75, anche considerato che il legislatore costituente sapeva di avere a che fare con una democrazia giovane, che non ha tradizioni in questo senso, che è nuova all'esperimento di questi istituti, a proposito dei quali vanno adottate certe cautele, per lo meno gradualmente: una prima fase iniziale con la esperienza da maturare, una seconda fase in cui potranno essere adottati accorgimenti diversi da quelli qui contenuti. La questione giuridica c'è e va affrontata e va risolta, mi pare, in questo senso; e non è che si debba dire: ma voi comunque siete contrari alla norma che toglie via il quorum o lo riduce, quindi è inutile fare una questione giuridica. Non va in ogni modo fatta anche perché la questione giuridica costituisce un elemento della nostra decisione. Non ho nessuna difficoltà a

dire che per le ragioni che seguono sarei comunque contrario alla diminuzione del quorum, ma dico che nella mia decisione ha anche peso la questione giuridica, e lo deve avere in tutti noi, perché dobbiamo sapere se questa legge potrà o non potrà ottenere il "placet", del Governo. E lì abbiamo delle lezioni piuttosto frequenti e anche brucianti. E' di ieri la lettera di rinvio di una leggina che non mi sarei sognato potesse far sorgere questioni costituzionali, eppure le ha fatte sorgere, e chissà quante altre questioni che non abbiamo dibattuto gli analizzatori dei testi di legge che abbiamo negli uffici legislativi dello Stato troveranno modo di sollevare a proposito di questo strumento legislativo! E' per questo che noi abbiamo accostato la questione di fondo, e mi pare che, posta in questi termini, interpretata in questi termini, faciliti l'ulteriore iter di questa legge. Ma, risolta così la questione giuridica, non ho nessuna difficoltà a dichiarare che sarei lo stesso per il testo proposto dalla Commissione, anche se questa disposizione legislativa non esistesse. Si dice: "diamo coraggioso e largo ingresso a queste forme di democrazia diretta", se stiamo facendo delle discussioni generiche possiamo facilmente trovarci d'accordo; quando si affermano principi in forma generica è difficile che sorgano dissensi; ma ogni questione va vista nella sua portata pratica e io guardo questa legge nella sua portata pratica. Ripetuto che il tema è circoscritto alla abrogazione di leggi regionali, mi domando: quali sono le vie attualmente consentite, attraverso le quali si può arrivare alla abrogazione di leggi regionali o provinciali? Due sostanzialmente: la abrogazione effettuata direttamente dall'organo legislativo, il quale può abrogare una sua precedente legge o legiferando di nuovo interamente sulla materia o emettendo disposizioni che non siano compatibili o abrogando espressamente le disposizioni precedenti; l'altra è quella che stiamo creando facendo la legge dell'esercizio del referendum abrogativo di leggi regionali. Di queste due strade quale è la normale? Possiamo essere d'accordo che la via normale è la prima, cioè quella della abrogazione fatta ad opera dello stesso potere legislativo, dallo stesso organo legislativo; l'altra è del tutto eccezionale, lo è così nella pratica sicuramente, signori Consiglieri, se vogliamo stare con i piedi in terra, è così nella pratica. Ora nella organizzazione della vita sociale e politica, così com'è data oggi, cosa avviene? Se c'è un tema che si traduca in una proposta di abrogazione di una legge regionale, come si farà vivo questo tema? Vediamo la realtà. Ci sarà o un cittadino singolo — questo è un caso raro — o una categoria di cittadini o un settore della pubblica opinione che sente il tema così: necessità di abrogare una legge regionale. Dove andrà naturalmente a sfociare questo singolo cittadino, o questa categoria di cittadini che vuole ottenere l'abrogazione di una legge regionale? Mi pare evidente che la strada maestra appa-

rirà a questi egregi cittadini delle varie formazioni, il Consiglio stesso. Mi pare naturale che quel qualunque cittadino o categoria di cittadini o settore della pubblica opinione vorrà anzitutto tentare per lo meno di rivolgersi a coloro che sono i legittimi, naturali rappresentanti della volontà popolare nell'esercizio della facoltà legislativa: i Consiglieri regionali. E questo individuo, questa collettività o questo settore della pubblica opinione si rivolgerà a quei Consiglieri regionali nei quali ha maggior fiducia o nei quali crede di prevedere un'adesione a quel principio abrogativo di quella tal legge. Questa sarà la strada normale. Ed allora che cosa avverrà? Avverrà che, fatto il tentativo di proporre la revoca attraverso i Consiglieri regionali, la cosa avrà ulteriore strada, se ci sarà un intendimento preventivo, almeno prevedibile, della maggioranza favorevole a questa legge. E soltanto laddove apparisse che, portata la questione in Consiglio, la maggioranza sarà contraria, si ricorrerà all'altro mezzo eccezionale, dispendioso e difficile, quello dell'esperimento del referendum. Questa mi pare sia la realtà. Certo nell'ordinamento attuale, normalmente la revoca deve avvenire attraverso il legittimo organo che rappresenta la volontà popolare, cioè il Consiglio Regionale. Solo eccezionalmente si ricorrerà all'altro metodo. E questa eccezione l'avremo soltanto laddove sia prevedibile un atteggiamento contrario della maggioranza in Consiglio Regionale. A questa diagnosi della realtà pratica è giunto lo stesso cons. Caminiti, il quale, in termini molto espliciti, disse: "Ma in sostanza voi avete la maggioranza, Signori, e questo è uno strumento della minoranza, è uno strumento per arrivare a quel determinato scopo che altrimenti non raggiungeremo in quanto non siamo maggioranza... Ma, Signori miei, è possibile che ci proponiate di votare uno strumento legislativo proprio per silurare gli atteggiamenti, le decisioni, le soluzioni della maggioranza? Non ce lo potete proporre perché ciò non è logico in quelli che possono essere i rapporti umani ma neanche in una regolare impostazione di una vita politica. La minoranza non può, neppure attraverso uno strumento legislativo, forzarsi di diventare maggioranza. Non è democratico, non è secondo i principi della Costituzione né secondo i principi della ragionevolezza; la minoranza deve restare tale finché il corpo elettorale non farà mutare i rapporti di forza dei partiti politici; non è possibile pensare diversamente, altrimenti si sovverte ogni principio dell'ordinamento democratico. Detto questo, penso che appunto perché a questo strumento si deve dare quella tale funzione che ho dato io, anche se non si vuole dare la interpretazione di Caminiti, è necessario essere prudenti appunto perché non deve essere la volontà di una minoranza che si impone alla volontà di una maggioranza. Guardate che questa prudenza, così com'è data dalla Commissione, è tutt'altro che eccessiva, tutt'altro che esagerata o eccezionale. Ottomila ri-

chiedenti, uno per ogni 100 cittadini, uno per ogni 54 elettori: non mi sembra esagerata. E quando si richiede la maggioranza dei votanti, che possono essere la metà più uno degli elettori, avviene che anche con questo strumento, così com'è elaborato dalla Commissione, $\frac{1}{4}$ degli elettori può imporre la sua volontà a quegli altri $\frac{3}{4}$ che si astengono o che non intervengono nella discussione. In questa forma e con questi accorgimenti, visto l'istituto così come è nella realtà, come si svolgerà praticamente — ma non ne vedremo referendum, ve lo dico io, siano o non siano le 5 mila o 8 mila firme! — ma visto così l'istituto a me pare ragionevole, proprio per rispetto ai principi democratici, che vogliono la libertà nel cittadino di manifestarsi, ma il dovere di rispettare la volontà della maggioranza e di accettarla, sia pure agendo perché questa volontà venga modificata, ma di rispettarla quando c'è, proprio per questo dico che la legge come è stata elaborata all'art.

1 e successivi dal proponente con le modifiche proposte dalla Commissione, può da noi essere accettata e votata, ripeto, con le modifiche proposte dalla Commissione.

Così mi pare di aver risposto in modo abbastanza chiaro a Caminiti, che, secondo me, adesso può ritirare l'emendamento proposto in quanto non è in contrasto con la tesi giuridica che abbiamo svolto, essendo io già del parere che l'art. 75 della Costituzione non sia articolo cogente altro che per la parte contenente i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

PRESIDENTE: Dobbiamo sospendere perché il treno parte. Si riprenderà domani con gli emendamenti al secondo comma dell'art. 1.

Domani alle ore 9.

(Ore 14,00).

A cura della Segreteria della Presidenza del Consiglio Regionale.